3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. **8.**

Interventi a favore delle persone affette da celiachia Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2011, n. **9.**

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento . . . . . Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. **10.**

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino» . . . . . Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. **0206/Pres.**

LR 3/2001, art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale). . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2011, n. **0208/Pres.**

Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2011, n. **0209/Pres.**

Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica a: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. . . . . . Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. **33/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" . . . . . Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. **34.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione» . . . . . Pag. 44

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. **35.**

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria . . . . . Pag. 45

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **18.**

Disciplina dell'affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali . . . . . Pag. 51

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **19.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise) . . Pag. 52

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **20.**

Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga. . . . . . Pag. 54

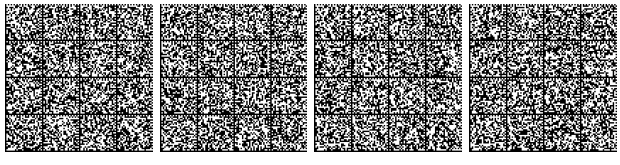

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. **8.**

Interventi a favore delle persone affette da celiachia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'assistenza alle persone affette da celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.

2. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

Art. 2.

Diagnosi precoce e prevenzione

1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:

a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;

c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;

d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.

2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3.

Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.

2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005.

3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

Art. 4.

Educazione e formazione sanitaria

1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l'educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:

a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;

b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;

c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della salute;

d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull'accesso ai servizi.

Art. 5.

Informazione e sensibilizzazione

1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita l'Associazione italiana celiachia del Trentino, organizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.

3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica individuale di sospetto di celiachia.

Art. 6.

Promozione e sostegno

1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.

2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:

a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

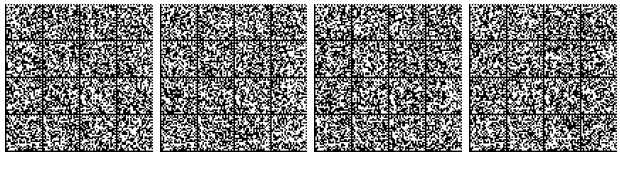

Art. 7.

Elenco provinciale

1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.

2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.

3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1, anche nell'ambito del distretto per la famiglia previsto dall'art. 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Per i fini dell'art. 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 17 della legge provinciale sulla tutela della salute, comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall'art. 4 della legge n. 123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

3. Per i fini dell'art. 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 34-*ter* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2011

DELLAI

11R0475

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 2011, n. **9.**

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 5 luglio 2011)*

(Omissis).

11R0476

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. **10.**

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 39-septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. La rubrica dell'art. 39-*septies* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è sostituita dalla seguente: «Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale».

2. Prima del comma 1 dell'art. 39-*septies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«01. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 1 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte, per l'anno 2011, con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per esercizi e spese generali) per i fini dell'art. 39-*septies* della legge provinciale n. 3 del 2006; per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 luglio 2011

DELLAI

11R0477

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 agosto 2011, n. **0206/Pres.**

LR 3/2001, art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2011)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), di modifica della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), con la quale è stato istituito lo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva servizi);

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 13/2009, secondo il quale l'amministrazione regionale realizza il Portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) secondo cui, con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari;

Visto l'art. 5, comma 6, della legge regionale 3/2001, che prevede che il regolamento regionale per il Portale dello sportello unico sia comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo concertato dello schema di regolamento con deliberazione n. 1225 del 24 giugno 2011;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 5 agosto 2011 di approvazione in via definitiva dello schema di regolamento;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) e in conformità ai principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dell'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

2. Il Portale dello sportello unico permette lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio regionale, al fine dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento presso lo sportello unico, in conformità agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE come recepiti dall'art. 2 della legge regionale 3/2001 e dall'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008).

Art. 2.
Realizzazione e utilizzazione del Portale

1. Il Portale si compone:

a) della banca dati dei procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico;

b) dell'archivio informatico delle domande presentate;

c) dell'interfaccia che permette agli utenti di fruire dei servizi informativi erogati;

d) dell'interfaccia che permette alle pubbliche amministrazioni di erogare i servizi di cui all'art. 6;

e) di ulteriori strumenti necessari all'operatività e ai servizi dello sportello unico.

2. Il Portale e i relativi strumenti sono realizzati dall'amministrazione regionale e sono messi gratuitamente a disposizione dei comuni singoli e associati o delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, che gestiscono lo sportello unico a seguito della loro richiesta.

3. L'amministrazione regionale rende disponibile, per i Comuni che ne facciano richiesta, il codice sorgente dello strumento informatico utilizzato.

4. Gli sportelli unici e le altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il Portale forniscono all'amministrazione regionale ogni informazione utile e applicano le prescrizioni tecniche definite dal Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale di cui all'art. 4.

5. Gli strumenti informatici per la firma digitale messi a disposizione dell'amministrazione regionale sono conformi alle regole tecniche definite dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA).

Art. 3.
Criteri e parametri

1. Il Portale garantisce:

a) l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività produttive e di servizi, e in particolare dell'espletamento tramite il Portale di tutte le formalità richieste, ivi incluse la presentazione di dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dell'attività dalle autorità competenti, nonché delle relative domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati o di iscrizioni ad ordini, albi e collegi o altri organismi;

b) la definizione delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati tra lo sportello unico e i soggetti coinvolti nel procedimento compatibili con la normativa statale e comunitaria, anche al fine dell'interoperabilità tra sistemi informatici e in particolare con gli applicativi di gestione già in uso;

c) la compatibilità con gli attuali standard di usabilità e accessibilità;

d) l'accesso alle seguenti informazioni contenute nelle banche dati relative a:

1) i procedimenti amministrativi;

2) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

3) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

4) la normativa di riferimento;

5) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

6) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario di servizi, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

7) i dati necessari per entrare in contatto con associazioni o organizzazioni o Agenzie per le imprese presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza;

8) i dati concernenti le domande presentate dai soggetti interessati e lo stato dell'iter procedimentale, anche attraverso appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche;

e) la predisposizione per l'utilizzo delle lingue comunitarie.

Art. 4.
Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale

1. Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato Gruppo tecnico regionale, è costituito con decreto del Presidente della Regione e svolge, anche al fine di attuare il coordinamento con i Comuni e le Camere di commercio che dispongono di analoghi portali telematici, le seguenti funzioni:

a) analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e alla gestione del Portale;

b) definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati;

c) propone misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, anche al fine di dare impulso alle iniziative di coordinamento di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2001;

d) valuta ed esamina le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle Camere di commercio.

2. Le indicazioni del Gruppo tecnico regionale sono vincolanti, anche attraverso la stipula di convenzioni, per gli sportelli unici e gli enti di riferimento e sono pubblicate sul Portale.

3. Il Gruppo tecnico regionale è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, che lo presiede;

b) il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

c) il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

d) il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

e) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

f) il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

g) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

h) un rappresentante delle Aziende sanitarie designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

j) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, del Friuli-Venezia Giulia;

k) un rappresentante di Insiel S.p.A.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Gruppo tecnico regionale, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

5. I componenti del Gruppo tecnico regionale possono delegare la partecipazione alle riunioni a propri rappresentanti.

6. Previo accordo tra la Regione e gli uffici periferici dello Stato, possono intervenire al Gruppo tecnico regionale un rappresentante dei Vigili del fuoco e un rappresentante della Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici per il Friuli Venezia Giulia, nonché rappresentanti di altre amministrazioni, in relazione alle specifiche competenze.

7. Il Gruppo tecnico regionale ha sede presso la Direzione centrale Attività produttive, rimane in carica per quattro anni e si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, ovvero su richiesta di almeno due componenti.

8. Le riunioni del Gruppo tecnico regionale sono valide con la presenza della metà dei componenti di cui al comma 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. I componenti del Gruppo tecnico regionale partecipano alle sedute con oneri a carico dell'ente di appartenenza.

10. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale Attività produttive, individuato dal direttore centrale.

Art. 5.
Servizi gestionali per le imprese e i prestatori di servizi

1. Il Portale fornisce alle imprese e ai prestatori di servizi, nonché ai soggetti che svolgono attività di intermediazione o di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande, i seguenti servizi:

a) strumenti e modalità di interazione con lo sportello unico;

b) strumenti e modalità di avvio, svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché la modulistica in formato elettronico;

c) l'accesso autenticato al Portale, anche tramite la Carta regionale dei servizi (CRS), e la definizione di un proprio profilo;

d) la visualizzazione dello stato del procedimento, previa autenticazione informatica;

e) la gestione della delega o della procura speciale per l'intermediario.

2. I servizi di cui al comma 1 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 6.
Servizi gestionali per le pubbliche amministrazioni

1. Il Portale mette a disposizione strumenti e modalità di interazione tra lo sportello unico e le amministrazioni pubbliche.

2. Gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche curano costantemente l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale per le parti di rispettiva competenza.

3. La Direzione centrale Attività produttive cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale definiti dal Gruppo tecnico. Essa si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di e-government per le questioni di natura tecnica, legate all'evoluzione informatica e tecnologica o all'interoperabilità tra sistemi informativi.

4. Su indicazione del Gruppo tecnico regionale, l'Amministrazione regionale può concordare con uno o più sportelli unici o altri soggetti interessati forme di collaborazione operativa finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. I servizi messi a disposizione degli operatori degli sportelli unici e delle pubbliche amministrazioni che provvedono all'implementazione e manutenzione della banca dati riguardano in particolare:

a) l'inserimento da parte dell'operatore abilitato di informazioni, notizie, procedimenti e modulistica in formato elettronico nelle banche dati dei procedimenti;

b) l'abilitazione dell'operatore ad operare su una o più sezioni del sito;

c) l'inserimento, la modifica e la gestione da parte dell'operatore abilitato delle informazioni e delle comunicazioni sullo stato delle istanze presentate;

d) l'abilitazione dell'operatore incaricato a creare schede informative relative a casi tipici di frequente utilizzazione. Tali schede informative sono rese disponibili per tutti gli Sportelli unici interessati a riutilizzarle.

6. I servizi di cui al comma 5 sono fruibili mediante opportune interfacce utente basate su tecnologia web.

Art. 7.
Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso

1. Nei casi in cui le attività produttive e le attività di servizi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a silenzio assenso, la SCIA o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso sono presentate allo sportello unico. Nei casi in cui esse sono contestuali alla comunicazione unica, disciplinata all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

2. La SCIA è presentata in conformità alle modalità previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Lo sportello unico e il registro delle imprese provvedono alla trasmissione reciproca delle SCIA e delle domande relative al procedimento per silenzio assenso ad essi presentate. Lo sportello unico trasmette le medesime in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle altre amministrazioni competenti.

Art. 8.
Banca dati dei procedimenti

1. La banca dati dei procedimenti contiene l'informazione relativa ai procedimenti e alle attività di competenza dello sportello unico, compresa la modulistica in formato elettronico ed i requisiti necessari all'avvio dei procedimenti, nonché le informazioni relative ai singoli Sportelli unici.

2. La banca dati dei procedimenti è predisposta per permettere una facile organizzazione delle informazioni ed è suddivisa in:

a) categorie, organizzate secondo la classificazione Attività Economiche (ATECO);

b) attività;

c) procedimenti.

3. Ad ogni categoria è associata una o più attività.

4. Un'attività può appartenere a più categorie. Ad ogni attività sono associati i seguenti dati:

a) descrizione dell'attività;

b) requisiti dell'imprenditore e del prestatore di servizi;

c) elenco dei procedimenti associati;

d) normativa di riferimento;

e) modulistica in formato elettronico.

5. Ad ogni procedimento sono associati i seguenti dati:

a) normativa di riferimento;

b) modulistica in formato elettronico.

Art. 9.
Autenticazione utente

1. L'accesso alle funzioni riservate del portale avviene previa autenticazione.

2. Gli utenti del portale sono autenticati secondo le modalità tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), distinguendo profili di accesso differenziati in relazione al loro ruolo.

Art. 10.
Gestione telematica dei procedimenti

1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni sono inviate esclusivamente in modalità telematica allo sportello unico o al registro delle imprese competente, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11.
Ricevuta della presentazione delle pratiche telematiche

1. Lo Sportello unico al momento di presentazione delle pratiche telematiche verifica con modalità informatica la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

2. La ricevuta di pratica SUAP è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite web browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

Art. 12.
Protocollo Informatico

1. Le comunicazioni allo sportello unico sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico.

2. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

Art. 13.
Altre comunicazioni

1. Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica dello sportello unico sono resi accessibili dal Portale, secondo le modalità previste dal CAD e sono firmati digitalmente dal responsabile dello sportello unico.

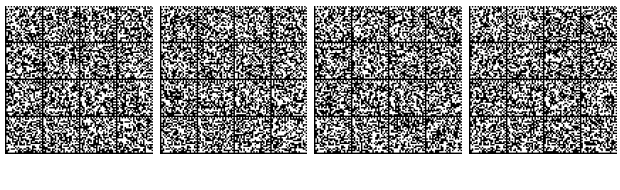

Art. 14.
Accesso alle pratiche presentate

1. Il portale dello sportello unico rende disponibile tramite web browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle proprie pratiche telematiche.

2. L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica, secondo le modalità previste dal CAD.

3. Dall'area riservata è possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della propria pratica e accedere alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro *iter* procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico o altre amministrazioni pubbliche competenti.

Art. 15.
Obblighi informativi

1. I soggetti destinatari di provvedimenti dello sportello unico ivi compresi gli intermediari o i soggetti che svolgono attività di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande informano tempestivamente il medesimo di tutti i cambiamenti soggettivi e oggettivi relativi all'attività oggetto dei medesimi provvedimenti.

Art. 16.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

11R0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2011, n. **0208/Pres.**

Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del14 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 058/Pres., «Regolamento applicativo della misura 112 - insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli atti di modifica del regolamento sopra citato emanati con propri decreti del 19 marzo 2008, n. 085/Pres., 5 settembre 2008, n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009, n. 0139/Pres.;

Attesa la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopraccitati;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l'attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 avviene con l'emanazione e applicazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili sono sottoposte al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 28 luglio 2011, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento applicativo della «Misura 112 - insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di attuazione della misura 112 denominata Insediamento di giovani agricoltori;

Visto l'art. 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa citate, il «Regolamento applicativo della "Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

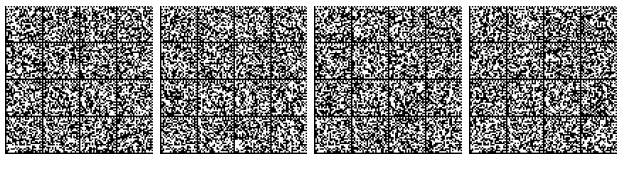

Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione della Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori - prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) di cui al regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 nella sua versione 4 accettata dalla Commissione europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.

2. Le finalità e gli obiettivi che la presente misura persegue sono:

a) favorire l'abbassamento dell'età media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente l'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione dei sistemi di filiera e territoriali;

b) favorire il ricambio generazionale in agricoltura anche promuovendo il collaterale incremento delle conoscenze e della qualificazione professionale delle imprese agricole;

c) favorire la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo strumento dell'abbuono degli interessi, in quanto mezzo incentivante per l'accesso al credito dedicato alle necessità aziendali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR, da ora anche AdG; tale struttura è individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della presente misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 112 tale struttura è individuata nel Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione e alla liquidazione degli aiuti di cui alla presente misura; tali unità organizzative corrispondono agli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e sono competenti per territorio sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU);

d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;

f) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

g) SIAN: sistema informativo agricolo nazionale;

h) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui al presente regolamento;

i) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;

l) unità tecnico-economica (UTE): l'unità che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999, è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e con una propria autonomia produttiva;

m) imprenditore agricolo professionale (IAP): l'imprenditore agricolo con la qualifica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, ed *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 3.

Modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella individuale.

2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

3. L'aiuto previsto dal presente regolamento è concedibile sull'intero territorio regionale.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie

1. Le risorse disponibili per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale. A tale importo si aggiungono ulteriori risorse a carico del bilancio regionale così come indicato al capitolo 8 - Finanziamenti nazionali integrativi per asse.

2. L'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali avviene alle medesime condizioni di quelle cofinanziate.

3. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007-2013, sia cofinanziate che aggiuntive regionali, è determinata annualmente con delibera dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Soggetti che possono accedere alla misura

1. I soggetti che posso accedere alla presente misura sono i giovani agricoltori da intendersi quali imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) primo insediamento in qualità di capo di un impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) aver compiuto diciotto anni alla data del primo insediamento di cui all'art. 6 e non aver compiuto i quaranta alla data di presentazione della domanda;

c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.

2. Il richiedente s'insedia in un'impresa che ha sede legale in regione, conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della regione e presenta, contestualmente alla domanda, il piano aziendale di cui all'art. 9 per lo sviluppo dell'attività agricola.

3. Il richiedente che può accedere alla presente misura consegue la qualifica IAP entro e non oltre trentasei mesi dalla data della decisione individuale di cui all'art. 19.

4. L'impresa agricola s'intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) relativa a tutte le sue unità tecnico-economiche condotte dal richiedente, ricade sul territorio regionale.

Art. 6.

Definizione di primo insediamento

1. Per primo insediamento in qualità di capo di una azienda agricola si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare di impresa agricola individuale;

b) contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;

c) socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

Art. 7.

Determinazione dei modi di assunzione di responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità di cui all'art. 6, coincide:

a) per i casi di cui all'art. 6, lettera *a)*, con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;

b) per i casi di cui all'art. 6, lettera *b)*, con la data di ingresso del richiedente nella società dichiarata ai fini IVA;

c) per i casi di cui all'art. 6, lettera *c)*, con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

2. Per la dimostrazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del comma 1 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 8.

Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali dei soggetti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, sono soddisfatte col possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica oppure laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali oppure in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

b) diploma conseguito presso un istituto tecnico agrario o presso un istituto professionale ad indirizzo agrario, oppure titolo equipollente;

c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale e alla sua attuazione di cui agli articoli 8 e 9, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;

d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno 150 ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, oppure ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dal altre Regioni.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento dei problemi relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali. Sono comunque considerati equipollenti i corsi che permettono di accedere alla misura nell'ambito dei PSR di altre regioni italiane.

3. Qualora il beneficiario necessiti di un periodo di adattamento strutturale dell'impresa agricola, previsto dal piano aziendale, l'aiuto può essere concesso e liquidato anticipatamente rispetto al raggiungimento dei requisiti, in base all'art. 23, commi 1 e 2, anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, ove i requisiti di cui al comma 1 siano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di cui all'art. 19.

4. Al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 è presentato all'ufficio attuatore il diploma di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma oppure l'attestato di frequenza di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 9.

Piano aziendale

1. Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 17, presenta all'ufficio attuatore un piano aziendale contenente le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane agricoltore;

b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;

c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;

d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;

e) eventuale piano finanziario contenente fra l'altro le condizioni relative alla concessione del credito agrario se richiesto, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;

f) cronoprogramma in cui siano specificate sia in termini temporali che economico-finanziari, le fasi essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;

g) indicazione delle eventuali misure, diverse dalla presente, o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;

h) descrizione e quantificazione degli investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 16 *Bollettino ufficiale* della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 settembre 2011 nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati), ai sensi del PSR nell'ambito della disciplina della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, anche eventualmente usufruendo della deroga di trentasei mesi;

i) dichiarazione di notorietà del fatto che, in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.

2. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, è presentato un unico piano.

3. Il piano aziendale è sottoscritto da ogni beneficiario legittimato nelle forma di legge ed è approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 19, commi 1 e 2.

4. Gli interventi del piano aziendale sono avviati dopo l'insediamento e ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 19, comma 3.

5. Il piano aziendale può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 4 per la sua completa realizzazione.

6. Le varianti che il beneficiario intende apportare al piano aziendale sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'ufficio attuatore.

7. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse. L'ufficio attuatore, a seguito dell'approvazione delle varianti di cui al comma 6, provvede alla rideterminazione dell'aiuto concedibile, che non può comunque essere superiore a quanto richiesto nella domanda di aiuto di cui all'art. 17.

8. L'ufficio attuatore valuta ed ammette le eventuali varianti di cui al comma 6 in base ed in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano aziendale.

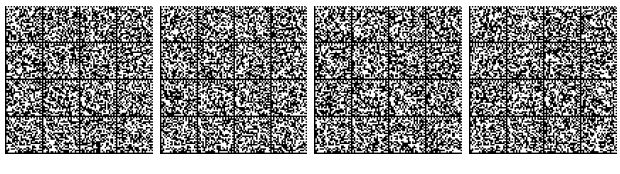

Art. 10.

Piano degli investimenti e delle azioni

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, definisce:

a) le modalità di realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure del PSR 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo e alimentare, 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare e 311 - Diversificazione in attività non agricole; per intervento riconducibile alle predette misure si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle misure stesse;

b) le modalità di realizzazione di interventi riconducibili alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) di settore, dove per intervento riconducibile si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle OCM di settore;

c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale quali le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.

2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano degli investimenti e delle azioni è superiore all'importo del premio unico in conto capitale di cui all'art. 11, comma 1.

3. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del piano degli investimenti e delle azioni è superiore alla somma del premio unico di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 11.

Premio unico in conto capitale

1. Al giovane agricoltore è liquidato un aiuto all'insediamento in conto capitale, detto premio unico in conto capitale, che va da un minimo di 15.000,00 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro, anche se la somma delle sue componenti di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 eccede tale valore. Tale aiuto è denominato premio unico.

2. Il premio unico in conto capitale è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 10;

b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 10;

c) localizzazione prevalente della SAU sul territorio regionale;

d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 del PSR;

e) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale in materia ambientale.

3. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera *a)*, è così determinata:

a) 12.000,00 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000,00 euro;

b) 17.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000,00 e fino a 60.000,00 euro;

c) 22.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000,00 e fino a 90.000,00 euro;

d) 27.000,00 euro per interventi oltre 90.000,00 euro.

Per interventi effettuati da giovani agricoltori insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano aziendale, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del 30 per cento.

4. La quota parte del premio unico in conto capitale di cui al comma 2, lettera *b)*, stabilita sulla base della prevalenza, in termini di fatturato, degli interventi previsti, è così determinata:

a) 5.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:

1) vendita diretta al consumatore finale;

2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;

3) lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti;

4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;

b) 4.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:

1) risparmio e miglior utilizzo delle risorse idriche;

2) piantagioni pluriennali;

3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;

c) 3.000,00 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.

Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sono cumulabili tra loro.

5. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera *c)*, è così determinata:

a) 6.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area D, A1, B1 e C1;

b) 4.500,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area C, esclusa la zona C1 e compresa la zona svantaggiata facente parte del territorio comunale di Gorizia;

c) 3.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area A e B, escluse le zone A1 e B1.

6. La quota parte del premio unico in conto capitale riferito al comma 2, lettera *d)*, qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta, in termini di fatturato, da prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 è pari a 4.000,00 euro.

7. Nel caso di ricorso a consulenza aziendale in materia ambientale prevista da programmi finanziati dalla Regione o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera *e)* è pari a 2.000,00 euro.

8. I corsi di cui al comma 7 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata minima di 20 ore. La partecipazione ai corsi formativi è comprovata dai relativi attestati di frequenza.

Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data d'insediamento.

La conclusione dei corsi di formazione in materia ambientale avviene entro i termini fissati per l'ultimazione del piano aziendale.

9. L'aiuto in conto capitale è liquidato mediante accredito effettuato su specifico conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Art. 12.

Premio unico in conto interessi

1. Al giovane agricoltore è erogato, in aggiunta al premio unico di cui all'art. 11, un ulteriore aiuto in conto interessi, anche denominato premio aggiuntivo o premio unico in conto interessi, fino ad un massimo di 15.000,00 euro e connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 10, riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.

2. Per il finanziamento del premio unico in conto interessi l'organismo pagatore e l'Istituto bancario che eroga il finanziamento stipulano una convenzione per regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in conto interessi alle imprese beneficiarie.

3. La convenzione di cui al comma 2 può anche prevedere la stipula di una garanzia fidejussoria in favore dell'organismo pagatore.

4. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato a totale o parziale copertura degli interessi relativi ai finanziamenti bancari aventi un importo minimo almeno pari al doppio del premio unico di cui all'art. 11.

5. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato mediante un numero massimo di dieci rate semestrali indipendentemente dalla durata del finanziamento che non può essere inferiore a dieci semestri, escluso il periodo di preammortamento.

6. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del premio di cui al comma 1 è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'art. 11, comma 1.

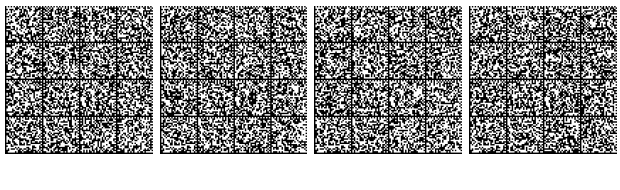

7. I finanziamenti bancari di cui al comma 1, sono erogati a tasso fisso pari all'Interest Rate Swap (IRS) di durata del finanziamento maggiorato di uno spread, la cui misura è demandata alla libera contrattazione tra le parti. Sono parimenti demandate alla contrattazione le altre condizioni del contratto tra le quali la forma e l'entità delle garanzie.

8. Il contratto di finanziamento è stipulato successivamente alla data in cui il beneficiario riceve la comunicazione relativa alla decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 19 comprovata dalla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno.

9. L'importo massimo dell'aiuto integrativo di cui al comma 1 è determinato in base all'attualizzazione effettuata in relazione al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea (IRS) di cui al comma 7.

10. La data di riferimento per la determinazione dell'IRS è quella del decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 21 che, ai soli fini del premio di cui al presente articolo, si ritiene coincidente con quella della decisione individuale di concedere l'aiuto.

11. Nel rispetto del limite di cui al comma 1 è possibile l'abbattimento del tasso nella misura corrispondente all'IRS a cinque anni vigente alla medesima data.

12. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.

13. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine l'intero aiuto aggiuntivo, o la parte restante dello stesso, è scontata entro il 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 7. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione oppure in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.

14. Il finanziamento è erogato a favore del giovane agricoltore di primo insediamento oppure a favore dell'impresa agricola in cui il giovane agricoltore è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi essenziali:

a) a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) al più tardi entro i trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;

b) a consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) ad esercitare l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'INPS in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;

d) a non richiedere o a non percepire altri aiuti pubblici per le medesime finalità di cui alla presente misura.

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi accessori:

a) a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

b) a rendere disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR.

3. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dal diritto di trattenere l'aiuto con conseguente insorgenza dell'obbligo alla restituzione degli aiuti percepiti anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca e fino alla data dell'avvenuto rimborso, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

4. L'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal comma 2 comporta la riduzione del premio unico determinata in base a quanto stabilito con apposita delibera di Giunta regionale.

5. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella prevista nel piano aziendale approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'art. 19, il premio unico in conto capitale è rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 11. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000,00 euro, il diritto all'aiuto decade e si procede al recupero delle somme percepite.

Art. 14.

Competenze dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione:

a) predispone gli elenchi regionali di liquidazione e li invia all'organismo pagatore;

b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;

c) è il soggetto referente nei confronti dell'organismo pagatore.

Art. 15.

Competenze della struttura responsabile di misura

1. La struttura responsabile di misura:

a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;

b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'ufficio attuatore;

c) pubblica le graduatorie sul *Bollettino ufficiale* della Regione con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;

d) trasmette le graduatorie agli uffici attuatori.

Art. 16.

Competenze degli uffici attuatori

1. Gli uffici attuatori:

a) ricevono le domande;

b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande, alla liquidazione dell'aiuto nonché l'attività specificatamente indicata all'art. 24 del regolamento (CE) 27 gennaio 2011, n. 765, della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

c) provvedono all'adozione della decisione individuale di concedere l'aiuto;

d) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di concedere l'aiuto;

e) propongono alla struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;

f) provvedono all'adozione della decisione individuale di finanziamento delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e finanziabili;

g) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di finanziamento e gli impegni e obblighi posti a carico degli stessi con le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto;

h) predispongono gli elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fideiussioni;

i) eseguono il controllo di approvazione finale del piano aziendale;

j) eseguono i controlli sul 100% delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ammissibilità;

k) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'AdG.

Art. 17.

Presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, è compilata in via informatica attraverso il portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) entro il termine perentorio di sei mesi successivi all'insediamento.

2. La domanda di aiuto, entro il termine perentorio 15 giorni dall'inserimento informatico di cui al comma 1 è trasmessa, in formato cartaceo e sottoscritta dal richiedente nelle forme di legge, al competente ufficio attuatore corredata, a pena di non ammissibilità della stessa, dalla documentazione che segue:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non aver assunto precedentemente al primo insediamento di cui all'art. 6 responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;

b) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA di cui all'art. 7;

c) salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, attestato o dichiarazione relativa al raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 8;

d) piano aziendale di cui all'art. 9;

e) copia di un documento d'identità in corso di validità.

3. La presentazione della domanda di aiuto presuppone l'avvenuta compilazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale i cui dati identificativi afferenti al beneficiario sono quelli riferiti al giovane agricoltore.

4. L'ufficio attuatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18.

Procedura istruttoria

1. L'ufficio attuatore provvede allo svolgimento dei pertinenti controlli amministrativi, di cui all'art. 24 del regolamento (CE) 65/2011 sulla totalità delle domande ricevute, verificando la completezza formale e documentale, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità richiesti per la concessione e la successiva liquidazione dell'aiuto.

2. Sulla base dei controlli amministrativi l'ufficio attuatore richiede, se necessario, integrazioni, modifiche e correzioni della documentazione prodotta.

3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda della quale è data notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'ufficio attuatore esegue la verifica finale degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni relative alla domanda di aiuto.

5. Per ogni domanda l'ufficio attuatore provvede a costituire un fascicolo composto:

a) dai moduli della domanda e della documentazione a corredo della stessa;

b) dagli atti e dalle conclusioni istruttorie, compresi gli atti relativi ai controlli eseguiti;

c) altri documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria.

Art. 19.

Decisione individuale di concedere l'aiuto e decisione individuale di finanziamento

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è adottata dall'ufficio attuatore entro diciotto mesi dall'insediamento ed è comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La decisione individuale di concedere l'aiuto costituisce formale presa d'atto dell'ammissibilità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che resta subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria.

3. Successivamente alla pubblicazione di ciascuna graduatoria di cui all'art. 21, l'ufficio attuatore con propria decisione individuale di finanziamento, comunica a ogni beneficiario finanziato l'importo dell'aiuto e gli impegni e gli obblighi derivanti dalla concessione dello stesso specificando altresì la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 4. La decisione individuale di finanziamento è notificata con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 3 il beneficiario provvede tramite il portale SIAN a compilare la domanda di pagamento inviando poi il cartaceo all'ufficio attuatore.

Art. 20.

Controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 65/2011, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra organismo pagatore e AdG.

Art. 21.

Graduatorie

1. La struttura responsabile di misura, sulla base dei criteri di cui all'art. 22 e delle domande ritenute ammissibili a finanziamento rispettivamente entro la data del 31 marzo e entro il 30 settembre di ogni anno, predispone le graduatorie delle domande di aiuto ammesse a finanziamento segnalando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e trasmette le stesse all'ufficio attuatore competente.

2. Le domande presentate in base al regolamento applicativo della misura 112, insediamento di giovani agricoltori del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e non finanziate per mancanza di risorse finanziarie ma inserite in una graduatoria in posizione utile, anche se già archiviate all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere inserite nelle graduatorie di cui al comma 1 previa loro rivalutazione in base ai criteri per la selezione delle domande di cui all'art. 22 e previa presentazione del beneficiario, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di specifica istanza in tal senso ed avente ad oggetto la conferma di interesse.

3. Per le domande di cui al comma 2 che fossero archiviate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'istanza avente ad oggetto la conferma di interesse di cui al medesimo comma può essere presentata all'ufficio attuatore entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'archiviazione.

4. L'istanza avente ad oggetto la conferma di interesse, di cui ai commi 2 e 3, è corredata, pena la non presa in carico ai fini della sua rivalutazione, dalla documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Art. 22.

Criteri per la selezione delle domande di aiuto

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da soggetti che hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;

b) alle domande presentate da soggetti che non hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.

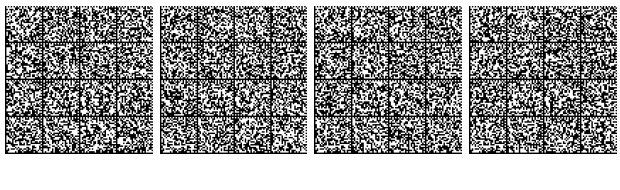

2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è attribuita priorità nell'ordine:

a) alle domande presentate da soggetti produttori di latte, che conducono una azienda agricola con almeno 20 UBA. Il numero di unità bovine adulte (UBA) è ridotto a 10 nel caso di soggetti che attuino la trasformazione casearia in azienda oppure nel caso in cui il centro aziendale e l'allevamento, dove sono detenute le UBA richieste, siano ubicati in area rurale D o A1 o B1 o C1 di cui all'allegato 1 del PSR;

b) alle domande presentate da soggetti insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR, nonché nelle zone A limitatamente alla zona svantaggiata ricompresa nel Comune di Gorizia;

c) alle domande presentate dai soggetti che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti presso l'INPS - gestione *ex* SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) - e anche ai soggetti che sono stati iscritti all'INPS - gestione *ex* SCAU - in qualità di dipendenti nell'ambito agricolo.

A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità ai richiedenti più giovani e, a parità di età, alla data di presentazione della domanda.

Art. 23.

Erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti

1. Il giovane agricoltore può richiedere mediante compilazione sul portale SIAN della domanda di pagamento di anticipo e successiva presentazione del cartaceo all'ufficio attuatore, l'erogazione anticipata dell'aiuto ai sensi dell'art. 8, comma 3.

2. L'erogazione anticipata dell'aiuto può essere richiesta, con le modalità di cui al comma 1, sia in pendenza del raggiungimento del requisito di IAP di cui all'art. 5, comma 3 che in pendenza del raggiungimento del requisito delle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 8, comma 1 purché il giovane agricoltore s'impegni a conseguirli entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto.

3. Fatta salva l'inclusione della domanda nella graduatoria di cui all'art. 21 in posizione utile ai fini del finanziamento, l'erogazione anticipata di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore dell'organismo pagatore, di importo pari al 110 per cento dell'importo concesso in anticipazione, redatta secondo le disposizioni dell'organismo pagatore medesimo escutibile a prima richiesta.

4. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento del requisiti di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio attuatore notizia l'organismo pagatore e l'AdG della richiesta dello svincolo della garanzia fideiussoria.

5. La fideiussione di cui al comma 3 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nei termini stabiliti.

Art. 24.

Approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni

1. Entro i termini previsti dall'art. 9, comma 4, a dimostrazione di quanto previsto dal piano degli investimenti e delle azioni, il beneficiario presenta richiesta di approvazione finale, corredata da una relazione tecnica attestante:

a) la data di inizio e fine investimento e il costo totale sostenuto;

b) le tipologie di investimento e le azioni attuate così come previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'art. 10;

c) l'elenco dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimento e per ciascuna azione attuata, così come previsto all'art. 10 del presente regolamento e l'elenco delle spese sostenute sulla base di quanto previsto nel piano aziendale di cui all'art. 9;

d) la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei costi e delle spese di cui alla lettera *c)*;

e) le tempistiche di realizzazione degli investimenti e delle azioni, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui all'art. 9, comma 1, lettera *f)*.

2. Laddove gli interventi del piano degli investimenti e delle azioni siano già stati oggetto di aiuto in base a misure del PSR, OCM di settore o alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) sono forniti all'ufficio attuatore i riferimenti afferenti gli interventi stessi.

Art. 25.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Regione n. 58/2008;

b) decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2008, n. 85 (Modifiche al Regolamento applicativo della «Misura 112 - insediamento di giovani Agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres);

c) decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2008, n. 235 (Ulteriori modifiche al Regolamento applicativo della «Misura 112 - insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres);

d) decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 139 (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058 - Regolamento applicativo della «Misura 112 - insediamento di giovani Agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

2. Alle domande presentate fino all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 58/2008 ad eccezione del suo art. 11.

Art. 26.

Disposizioni di rinvio e rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 e della legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento s'intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1 ottobre 2011.

Visto:Il Presidente: TONDO

11R0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2011, n. **0209/Pres.**

Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - Soluzione tecnica a: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del14 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la decisione C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato la versione 3 del PSR, con introduzione all'interno, fra l'altro, della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica;

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con il proprio decreto 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. dd in particolare l'art. 2, comma 2 in forza del quale la misura 321, azione 2 è disciplinata da specifico regolamento;

Attesa la necessità di definire la disciplina attuativa concernente l'intervento di cui trattasi;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Visti l'art. 4, comma 144, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) come modificato dall'art. 4, comma 63 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e l'art. 33, comma 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 33 (Norme in materia di telecomunicazioni);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 5 agosto 2011, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A;

Visto l'art. 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa citate, il «Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

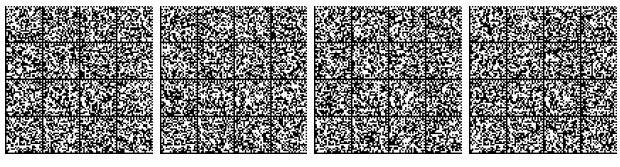

Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), accettato dalla Commissione delle comunità europee con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010, delibera della Giunta regionale del 12 novembre 2010, n. 2270, in riferimento all'aiuto di Stato n. 646/2009 (Progetto nazionale banda larga nelle aree rurali d'Italia) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2010)2956 del 30 aprile 2010 e notificato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per la concessione degli aiuti per la realizzazione degli interventi a titolarità regionale di cablatura in fibra ottica con soluzione tecnica A.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;

b) struttura responsabile di asse, misura e azione: l'unità organizzativa responsabile della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;

c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa responsabile per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;

d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;

f) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;

g) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;

h) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;

i) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;

j) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;

k) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;

l) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

m) domanda di pagamento: domanda finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;

n) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;

o) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;

p) programma regionale ERMES: programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technology (ICT), approvato con delibera della Giunta regionale 14 ottobre 2010, n. 2634;

q) azione: l'azione 2 della misura 321 del PSR 2007-2013;

r) SIAN: sistema informativo agricolo nazionale istituito con la legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).

Art. 3.

Soggetto beneficiario, localizzazione geografica delle operazioni e durata

1. L'azione si applica alle operazioni a titolarità regionale con soggetto beneficiario la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della società INSIEL - informatica per il sistema degli enti locali S.p.A., in breve, INSIEL S.p.A, nei comuni di Chiusaforte, Drenchia, Stregna, Tarvisio e Trasaghis, ricadenti in zona D.

2. L'azione si applica per tutta la programmazione del PSR 2007-2013.

Art. 4.

Strutture competenti

1. Gli uffici e gli organismi preposti alla gestione, coordinamento ed attuazione dell'azione di cui al presente regolamento sono:

a) autorità di gestione (AdG): il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

b) struttura responsabile dell'azione e ufficio attuatore: il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

c) soggetto attuatore degli interventi: INSIEL S.p.A., società per azioni con socio unico l'ente pubblico territoriale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione FVG) al fine dell'attuazione delle operazioni, ai sensi del regime di aiuto di Stato 646/2009 e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. All'AdG sono attribuite le competenze di cui all'art. 75 del regolamento (CE) 1698/2005.

3. Alla struttura responsabile dell'azione e ufficio attuatore compete di:

a) predisporre gli atti necessari a regolare i rapporti tra la Regione FVG e INSIEL S.p.A.;

b) ricevere la documentazione di progetto ed esperire l'istruttoria ed i controlli necessari;

c) approvare il progetto preliminare;

d) approvare i progetti definitivi ed esecutivi;

e) approvare le perizie di eventuali variante;

f) emettere gli attestati di avvenuta esecuzione degli interventi e dei costi sostenuti, nonché verificare il rispetto degli obblighi previsti da parte di INSIEL S.p.A.;

g) effettuare i controlli e i sopralluoghi previsti ai fini della rendicontazione delle operazioni finanziate e quelli richiesti dall'autorità di gestione;

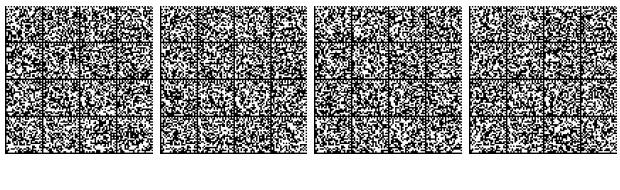

h) adempiere alle attività di rendicontazione e di liquidazione dell'aiuto.

4. Ad INSIEL S.p.A. compete di:

a) predisporre e attivare le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dove applicabile, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi;

b) aggiudicare i contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi;

c) stipulare i contratti pubblici, di opere e di fornitura di beni e servizi;

d) sottoporre all'esame della struttura responsabile, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, le varianti alle operazioni finanziate;

e) effettuare i controlli e i sopralluoghi necessari;

f) nominare il collaudatore e collaudare le operazioni finanziate;

g) adempiere alle attività di rendicontazione;

h) predisporre e trasmettere all'ufficio attuatore la documentazione prevista per la rendicontazione dell'operazione finanziata.

Art. 5.

Gestione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sul PSR a favore della Misura 321, Azione 2, sono di euro 2.218.333 (IVA esclusa).

2. Le eventuali economie di spesa, derivanti dall'attuazione degli investimenti previsti dalla soluzione tecnica A, possono essere utilizzate, previa deliberazione di Giunta regionale, per i pagamenti degli aiuti previsti in attuazione degli interventi destinati alla realizzazione di infrastrutture non cablate di cui alla soluzione tecnica B dell'azione 2 della misura 321 del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 6.

Investimenti e costi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture telematiche ad alta capacità per il collegamento delle centrali telefoniche non ancora connesse con dorsali in fibra ottica.

2. Sono considerati costi ammissibili a finanziamento quelli sostenuti successivamente al 15 luglio 2009, purché riferiti a interventi non ancora conclusi ella data di presentazione della domanda di aiuto, e relativi:

a) a opere civili e impiantistiche connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio dell'operazione stessa;

b) a oneri di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) all'acquisto di attrezzature;

d) a spese tecniche, di progettazione, di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e di collaudo tecnico finalizzate alla realizzazione degli investimenti di cui ai punti precedenti;

e) a spese generali, riferite alla gestione dell'operazione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e dal regime di aiuto di Stato 646/2009.

3. Ai fini della conclusione degli interventi si fa riferimento alla data del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo. Per le forniture di beni e di servizi si fa riferimento alla data della relativa documentazione di spesa.

4. Ai fini della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, sono utilizzate, ove possibile, le infrastrutture già esistenti e adatte allo scopo.

5. I collegamenti di cui al comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà pubblica e terminano in appositi pozzetti situati nei pressi delle centrali telefoniche interessate.

6. Non è ammesso a finanziamento il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e alle linee guida per l'attuazione del progetto di intervento pubblico banda larga predisposte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 7.

Proprietà delle infrastrutture telematiche

1. Le infrastrutture telematiche realizzate in attuazione degli investimenti di cui all'art. 6 sono tecnologicamente neutre e rimangono proprietà della Regione FVG; l'uso della fibra ottica è ceduto, alle condizioni previste dal regime di aiuto di Stato 646/2009, ad operatori delle telecomunicazioni abilitati all'erogazione di servizi telematici e iscritti al registro degli operatori di comunicazione, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Art. 8.

Criteri di selezione

1. I collegamenti di cui all'art. 6, comma 1, hanno ad oggetto centrali telefoniche non ancora cablate in fibra ottica e per le quali gli interventi di cablatura non sono stati ancora previsti nell'ambito del programma regionale ERMES di cui alla delibera della Giunta regionale 2634/2005.

2. Per ognuno dei comuni interessati alle operazioni di cui al presente regolamento vengono collegate non più di due centrali telefoniche tra quelle individuate al programma ERMES, dando precedenza a quelle con il maggior numero di utenze (linee equivalenti).

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire tutti gli interventi selezionati sulla base del criterio di cui al comma 2 è data priorità agli interventi che servono le centrali con il maggior numero di utenze (linee equivalenti).

4. Il numero di linee equivalenti risulta da documentazione validata dall'operatore telefonico gestore delle stesse.

Art. 9.

Modalità di aiuto

1. L'aiuto di cui al presente regolamento è erogato in conto capitale ed è pari al cento per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa.

Art. 10.

Procedure di attuazione

1. L'ufficio attuatore, ai sensi dei punti 18 e 24 del regime di aiuto di Stato 646/2009 e nel rispetto dell'art. 33, comma 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), predispone gli atti con i quali la Regione FVG delega la società INSEL S.p.A. allo svolgimento delle procedure necessarie per la progettazione e successivo realizzo delle operazioni finanziate fissando le condizioni, gli impegni e gli obblighi di disciplina dei rapporti tra Regione FVG, soggetto delegante, e il soggetto delegatario, INSIEL S.p.A.

2. Entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di delegazione, INSIEL S.p.A., con nota sottoscritta dal suo legale rappresentante o dal soggetto legittimamente autorizzato alla sottoscrizione, trasmette la documentazione che segue all'ufficio attuatore:

a) due copie in originale del progetto preliminare di cui all'art. 8 della legge regionale 14/2002, redatte da un tecnico abilitato e sottoscritte dallo stesso e dal responsabile del procedimento;

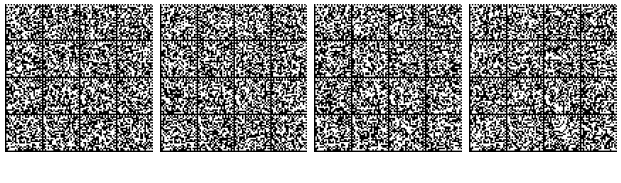

b) copia dell'atto con il quale il progetto preliminare è stato adottato da INSIEL S.p.A.;

c) quadro economico complessivo del progetto, dettagliato per categorie di costo e per annualità;

d) piano di realizzazione del progetto con relativo cronoprogramma;

e) copia della documentazione comprovante l'avvenuto rispetto degli adempimenti relativi all'eventuale presenza di aree Natura 2000;

f) elenco, sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto legittimamente autorizzato alla sottoscrizione, dei documenti allegati alla domanda di aiuto;

g) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti relativamente all'aggiudicazione dei servizi di progettazione.

3. L'ufficio attuatore può richiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica Indicando, nella richiesta, il termine entro il quale la stessa va fornita.

4. L'ufficio attuatore, conclusi i controlli amministrativi previsti dalla vigente normativa, approva il progetto preliminare ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 e successivamente:

a) determina il costo ammissibile dell'operazione;

b) individua il cofinanziamento comunitario del PSR 2007-2013;

c) richiama quanto fissato nel provvedimento di cui al comma 2, modifica e precisa, se del caso, i termini e le modalità per l'esecuzione dell'operazione e fissa eventuali prescrizioni e la documentazione da presentare a rendiconto;

d) richiama e, se del caso, modifica quanto fissato nel provvedimento di cui al comma 2 relativamente alle modalità di presentazione delle richieste di eventuali varianti;

e) richiama gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico di INSIEL S.p.A. derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, fissati nel provvedimento di cui al comma 2 se del caso modificandoli o integrandoli.

5. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare entro dieci giorni dalla sua adozione è trasmesso, da parte dell'ufficio attuatore, a INSIEL S.p.A.

Art. 11.

Domanda di aiuto

1. La domanda di aiuto è presentata dall'ufficio attuatore, successivamente all'approvazione del progetto preliminare di cui all'art. 10, sul portale SIAN, in formato elettronico con modalità di accesso singolo.

Capo III

ATTUAZIONE DELLA MISURA

Art. 12.

Termini per la realizzazione delle operazioni

1. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'approvazione del progetto preliminare di cui all'art. 10, comma 4, avente valore di decisione individuale di finanziamento, INSIEL S.p.A. provvede all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi necessari alla realizzazione degli investimenti.

2. I termini per l'aggiudicazione delle opere e delle forniture di beni e servizi nonché il termine per la conclusione degli investimenti sono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare di cui all'art. 10, comma 4.

3. L'ufficio attuatore, per cause di forza maggiore o per cause impreviste e imprevedibili, può concedere proroghe ai termini di cui al comma 2 se preventivamente richieste per iscritto e debitamente motivate.

Art. 13.

Varianti

1. Le varianti al progetto definitivo sono preventivamente autorizzate dall'ufficio attuatore.

2. Le varianti in corso d'opera sono autorizzate, dall'ufficio attuatore, se conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

a) rideterminare, esclusivamente in riduzione, il costo totale dell'operazione finanziata;

b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;

c) modificare o integrare gli impegni e gli obblighi a carico di INSIEL S.p.A.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti a INSIEL S.p.A. salvo espressa convalida da parte dell'ufficio attuatore.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

Art. 14.

Modalità di rendicontazione dei costi sostenuti

1. Per la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'operazione, INSIEL S.p.A. trasmette, entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento e comunque non oltre il 30 giugno 2014:

a) la documentazione attestante i costi sostenuti in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 5;

b) il riepilogo delle fatture o altra documentazione equipollente con l'indicazione dell'importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite, in relazione al costo effettivamente sostenuto e documentato;

c) descrizione delle eventuali varianti in corso d'opera apportate;

d) copia della documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti, della contabilità finale e del certificato di collaudo;

e) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e attestante:

1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

3) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.

2. I costi sostenuti e fatturati da INSIEL S.p.A. sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:

a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

b) copia della ricevuta bancaria;

c) copia del bollettino di conto corrente postale;

d) copia del vaglia postale;

e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.

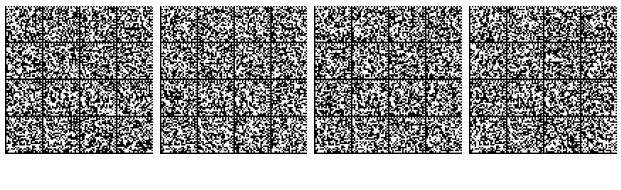

4. Le spese generali di cui all'art. 6, comma 2, lettera *e)* sostenute da INSIEL S.p.A. per la realizzazione dell'operazione sono giustificate mediante idonea documentazione comprovante che le stesse sono direttamente connesse con l'operazione finanziata e necessarie alla sua preparazione ed esecuzione.

5. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti da INSIEL S.p.A.

6. La rendicontazione finale dei costi relativi ai soli acquisti di beni consiste nella presentazione delle fatture e della relativa documentazione di quietanza.

7. La documentazione di costo è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

Art. 15.

Liquidazione dei costi

1. La liquidazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'operazione avviene secondo le modalità previste dall'art. 51, comma 7, lettera *g)* della legge regionale n. 14/2002 previa presentazione, da parte di INSIEL S.p.A. della documentazione prevista all'art. 14 del presente regolamento.

2. La liquidazione di cui al comma 1 avviene solo a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi previsti dall'art. 24 del regolamento (CE) della Commissione del 27 gennaio 2011, n. 65, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Art. 16.

Rendicontazione dell'operazione

1. Ai fini della rendicontazione dell'operazione, a valere sul PSR 2007-2013, l'ufficio attuatore trasmette la documentazione di cui all'art. 14 alla struttura incaricata di svolgere i controlli amministrativi previsti dall'art. 24 del regolamento (CE) 65/2011.

2. Conclusi, con esito regolare, i controlli di cui al comma 1 l'ufficio attuatore presenta, in formato elettronico sul portale SIAN, la domanda di pagamento.

3. Su tutte le domande di pagamento sono svolti controlli amministrativi finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione degli interventi, l'entità dei costi sostenuti, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.

Art. 17.

Istruttoria e controlli amministrativi sulle domande di saldo

1. L'ufficio attuatore svolge i seguenti controlli amministrativi:

a) verifica della corretta compilazione della domanda;

b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda;

c) accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi;

d) accertamento dell'effettiva entità dei costi sostenuti;

e) accertamento della conformità degli investimenti realizzati con l'operazione finanziata;

f) verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti;

g) verifica del rispetto degli impegni, degli obblighi e degli oneri di cui all'art. 18.

2. I controlli amministrativi sulla domanda di saldo vengono eseguiti sulla base del regolamento (CE) n. 65/2011.

3. A seguito dei controlli di cui al comma 1, sono svolti i controlli in loco di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) 65/2011 secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.

4. L'avvio dei controlli di cui al comma 3 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti.

5. In applicazione dell'art. 30 del regolamento (CE) 65/2011 qualora l'importo accertato come liquidabile sia inferiore di oltre il tre per cento rispetto all'importo richiesto nella domanda di pagamento, l'aiuto è ridotto in misura pari alla differenza riscontrata. La riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri che non è responsabile di tale differenza.

6. Sulla base dei controlli svolti e in applicazione di quanto previsto al comma 5, l'ufficio attuatore predispone la proposta di elenco periferico di liquidazione delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.

7. A seguito della revisione di primo livello di cui al comma 6, l'ufficio attuatore trasmette all'autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui è indicata, per ciascuna domanda ammissibile, la somma da liquidare.

8. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore.

Capo V

IMPEGNI

Art. 18.

Impegni essenziali e accessori

1. In attuazione delle operazioni finanziate il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni essenziali:

a) a non richiedere o a non percepire altri aiuti pubblici per le medesime finalità di cui alla presente misura;

b) a conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di cinque anni dalla data del verbale della visita in situ prevista dall'art. 24 del regolamento (CE) 65/2011.

2. Gli impegni essenziali ed accessori posti a carico di INSIEL S.p.A. sono individuati nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 2.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 l'organismo pagatore provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2, l'ufficio attuatore revoca la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ad INSIEL S.p.A.

5. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 20 del regime dell'aiuto di Stato 646/2009.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al regime di aiuto di Stato 646/2009, al PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di appalti pubblici e alle linee guida per l'ammissibilità della spesa.

Art. 20.

Norma di rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente:* TONDO

11R0469

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. **33/R.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 37 del 29 luglio 2011)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 maggio 2011;

Visti il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 maggio 2011, n. 429 «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")»;

Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 giugno 2011;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2011, n. 609;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Gestione degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia).

1. Al fine di garantire l'uniformità nelle modalità di nomina e di funzionamento dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia nonché nello svolgimento delle proprie attività sono definite specifiche norme organizzative di dettaglio;

2. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti criteri per il controllo della densità venatoria e regole per l'iscrizione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e per lo svolgimento della mobilità venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana.

Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Oasi di protezione e zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio).

3. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono regole per la costituzione e regole gestionali anche al fine di assicurare un'uniforme disciplina di dettaglio sul territorio. In particolare, la necessità di implementare a pieno gli obiettivi previsti nella programmazione regionale e provinciale ha portato a stabilire che gli istituti hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermati.

4. Al fine di garantire la corretta applicazione del principio stabilito dalla legge per cui durante la stagione venatoria la gestione degli ungulati deve riguardare l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione e di vincolo, si ribadisce, nella disciplina di ogni istituto l'onere delle province di garantire il mantenimento delle densità sostenibili di ungulati e l'equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di gestione e controllo previste dalla legge;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani).

5. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici e faunistico venatori privati previsti dalla legge si prevedono regole per la costituzione e regole gestionali di dettaglio anche al fine di assicurare un'uniforme disciplina sul territorio. In particolare, l'esigenza di stabilire modalità uniformi per la richiesta di autorizzazione e per la produzione della documentazione a corredo della domanda sono dettate specifiche disposizioni ispirate alla semplificazione amministrativa.

6. La necessità di implementare a pieno gli obiettivi gestionali previsti nella programmazione regionale e provinciale per questi istituti ha portato a stabilire che gli stessi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermati.

Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata).

7. La definizione dei criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessità di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati a livello regionale e provinciale;

Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica).

8. Per garantire una gestione uniforme degli allevamenti di fauna selvatica sul territorio regionale che non pregiudichi in alcun modo il benessere degli animali allevati sono definite regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;

Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo).

9. Al fine di garantire un'uniformità nell'autorizzazione e nella gestione degli impianti di cattura si indicano specifiche norme tecniche di dettaglio;

Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti).

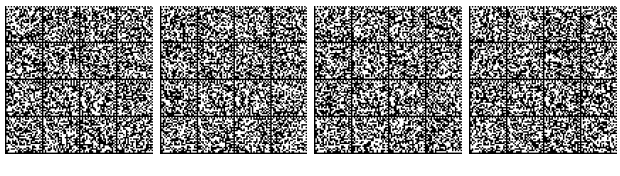

10. L'appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio autorizzato dalle province. È necessario dettare disposizioni per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo da parte dei cacciatori. In particolare, al fine di tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono stabilite le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico).

11. Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni legislative inerenti la gestione faunistico venatoria degli ungulati è necessario dettare norme di dettaglio riguardanti gli strumenti di programmazione e di gestione indicati dalla legge anche con riferimento alle diverse tipologie di territorio. In particolare, per garantire un'efficace applicazione del principio gestionale volto a mantenere le densità interspecifiche di ungulati sul territorio, si specificano le modalità di determinazione delle suddette densità sostenibili a livello locale. Per chiarire il concetto di gestione non conservativa da adottare nelle aree non vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati si precisa che in queste aree la densità deve essere pari a zero.

12. Al fine di assicurare il rispetto di modalità uniformi di esercizio venatorio su tutto il territorio regionale si indicano specifiche regole da osservare nella caccia al cinghiale in battuta e nella caccia di selezione a cervidi e bovidi. Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico la disciplina tiene conto della necessità di gestire la popolazione in modo unitario nonostante le divisioni amministrative del territorio. A tal fine le norme sono state coordinate a livello interregionale con la Regione Emilia Romagna;

Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni venatorie e per il controllo faunistico) capo I (Abilitazioni all'esercizio venatorio) e capo II (Abilitazione all'esercizio delle altre abilitazioni) e capo III (Altre abilitazioni).

13. Al fine di assicurare livelli uniformi di preparazione e titoli abilitativi validi su tutto il territorio regionale si indicano norme di dettaglio inerenti i programmi didattici, gli esami e i requisiti di accesso dei candidati per il conseguimento di tutte le tipologie di abilitazione venatoria previste dalla legge.

14. di accogliere il parere favorevole della II commissione consiliare - Agricoltura - e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione della proposta di eliminare l'eventuale indennità a favore del presidente del comitato di gestione dell'ATC (art. 3, comma 11) in quanto, considerate le competenze e le responsabilità di cui è titolare, è opportuno lasciare alle province la possibilità di prevedere un'indennità, fermo restando il rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente.

APPROVA

il presente regolamento

TITOLO I

GESTIONE E ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Capo I

GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Art. 1.

Definizione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. In ogni comprensorio di cui all' art. 6-*bis* della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), l'Ambito territoriale di caccia (ATC) rappresenta la porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' art. 6-*bis*, comma 4 della legge regionale 3/1994, e non è soggetta ad altra destinazione.

Art. 2.

Comitato di gestione dell'ATC (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. Il comitato di gestione approva uno statuto contenente norme sul proprio funzionamento in conformità ad uno statuto base predisposto in sede di coordinamento degli ATC di cui all'art. 13-*quater* della legge regionale 3/1994.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il comitato.

3. Una copia dello statuto è trasmessa alla provincia.

Art. 3.

Composizione del comitato di gestione dell'ATC e regole generali di funzionamento (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. Il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

b) tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

c) due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

d) due designati dalla provincia, con il criterio del voto limitato.

2. I membri del comitato di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli ambientalisti residenti nel comprensorio e individuati tra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni ed associazioni.

3. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi di cui al comma 1, procede alla nomina dei membri del comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni.

4. In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti, il comitato s'intende validamente insediato con la nomina di almeno sei membri.

5. I membri del comitato di gestione non possono essere nominati più di tre volte.

6. I componenti del comitato di gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento.

7. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza di un componente del comitato di gestione, la provincia provvede alla sua sostituzione.

8. Il comitato resta in carica per tutta la durata del piano regionale agricolo e forestale (PRAF) di cui all'art. 7 della legge regionale 3/1994 e viene rinnovato entro sessanta giorni dall'adozione del nuovo piano.

9. I lavori del comitato possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato.

10. Alle riunioni del comitato o delle commissioni possono essere invitati soggetti esterni.

11. Il comitato di gestione dell'ATC nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

12. La provincia determina l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione e delle commissioni, l'eventuale indennità per il presidente del comitato di gestione nonché l'entità dei rimborsi per le spese di viaggio e di missione tenuto conto di quanto stabilito in sede di coordinamento degli ATC di cui all'art. 13-*quater* della legge regionale 3/1994.

Art. 4.

Modalità di svolgimento delle attività dell'ATC (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12 della legge regionale 3/1994 l'ATC acquisisce le necessarie competenze tecnico-scientifiche, mediante apposite convenzioni. Può inoltre dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a due unità a tempo pieno o equivalenti in part-time in caso di impossibilità di avvalersi di personale provinciale.

2. Gli atti approvati dal comitato di gestione, nonché i verbali delle riunioni, sono consultabili, su richiesta, da chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La documentazione di cui al comma 2, con riferimento a ciascun anno di gestione, è inviata in copia conforme all'originale dal comitato di gestione alla provincia contestualmente alla presentazione del rendiconto.

4. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi quelli di carattere economico, anche mediante pubblicazione on-line.

5. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato, il presidente ne dà comunicazione alla provincia per i provvedimenti conseguenti.

Art. 5.

Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano annuale di gestione provinciale (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della provincia dei progetti finalizzati è condizione per la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

Art. 6.

Procedure per lavori, forniture e servizi nell'ATC (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. Per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi il comitato di gestione dell'ATC agisce nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici per lavori, forniture e servizi, favorendo, ove possibile, forme di gestione associata.

2. Il comitato di gestione dell'ATC può istituire e regolamentare un fondo economale per le spese minute di funzionamento.

3. Il presidente, o altro soggetto delegato dal comitato, provvede a verificare la regolarità della fornitura o del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative provvede all'immediata contestazione per iscritto alla controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non contestata.

Art. 7.

Gestione finanziaria dell'ATC (art. 11 legge regionale 3/1994)

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva, sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla provincia, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;

b) eventuale finanziamento della provincia quale contributo per le spese di funzionamento, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti;

c) finanziamento della provincia per i progetti approvati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano annuale di gestione provinciale;

d) finanziamento della provincia quale contributo per la prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio;

e) altri finanziamenti e contributi;

f) donazioni ed erogazioni volontarie.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC non possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

a) spese per prestazioni professionali;

b) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC;

c) spese di gestione, quali quelle per l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici;

d) spese per i componenti il comitato di gestione.

5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti delle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripopolamento e alla reintroduzione di galliformi e lagomorfi.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla provincia il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e una relazione specifica relativa agli interventi svolti con i fondi di cui al comma 3, lettera *a)*.

7. In caso di inadempienza la provincia invita il comitato a presentare la documentazione entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine la provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'amministrazione.

8. Al rendiconto deve essere allegata la relazione del sindaco revisore.

9. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative devono essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

10. Almeno una volta all'anno il comitato di gestione promuove incontri sul territorio con i cacciatori iscritti, i proprietari e conduttori dei fondi al fine di presentare gli strumenti di gestione approvati e/o in fase di approvazione.

11. Per ogni ATC è nominato dalla provincia un sindaco revisore dei conti scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, i cui compiti e doveri sono definiti dal codice civile.

12. Il sindaco revisore percepisce un'indennità non superiore a quella percepita dai revisori dei conti degli enti dipendenti dalla Regione Toscana.

Capo II

ACCESSO AGLI ATC

Art. 8.

*Indice di densità venatoria (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio espressa in ettari è fissato in 1/13, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. Per il territorio dell'Isola d'Elba l'indice di densità di cui al comma 1 è riferito alla sola superficie destinata alla caccia.

Art. 9.

*Ammissione dei cacciatori agli ATC (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. In sede di coordinamento degli ATC di cui all'art. 13-*quater* della legge regionale 3/1994 sono stabiliti i criteri da osservare per la determinazione delle quote di iscrizione all'ambito nel rispetto del tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13-*ter* della legge regionale 3/1994.

2. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori.

3. I comitati di gestione possono sottoscrivere con ATC di altre regioni accordi di reciprocità per l'interscambio dei cacciatori.

4. I comitati di gestione forniscono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni inerenti i cacciatori iscritti e tutti gli altri dati sulla gestione faunistica e venatoria del territorio a caccia programmata di competenza nei tempi e con le modalità richieste dalla stessa.

Art. 10.

*ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

2. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze.

3. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

4. Salvo quanto previsto all'art. 12, ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

5. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall' art. 30, comma 6 della legge regionale 3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

6. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;

c) i cacciatori residenti nel comune di Firenze nell'ATC della provincia prescelto.

7. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvopastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nella provincia in cui è ricompreso l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5).

Art. 11.

*Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L'iscrizione all'ulteriore ATC è accordata dal comitato di gestione previa domanda e subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densità di cui all'art. 8.

3. Nel caso in cui l'ATC risulti saturo in riferimento all'indice di densità di cui all'art. 8, il comitato di gestione può accogliere le domande di iscrizione per l'esercizio in via esclusiva della caccia al cinghiale in battuta o della caccia di selezione.

4. Il comitato di gestione accoglie le domande sulla base delle data di presentazione delle domande stesse.

5. Ogni anno l'iscrizione all'ulteriore ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio. I pagamenti effettuati dopo il 15 maggio non sono validi se non autorizzati dall'ATC con apposita vidimazione.

6. L'iscrizione all'ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata entro il 15 maggio con bollettino postale prestampato oppure con bollettino non prestampato, ma vidimato dall'ATC.

7. Le giornate di caccia effettuate negli ulteriori ATC sono annotate sul tesserino venatorio negli appositi spazi.

Art. 12.

*Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente.

2. L'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione, nel rispetto dell'indice di cui all'art. 8, comma 1.

3. I cacciatori non accolti ai sensi del comma 2 si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, ovvero sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC non saturo. In tal caso l'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato entro il 10 maggio.

Art. 13.

*Cacciatori provenienti da altre regioni (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un solo ATC della Toscana.

2. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione e consente la caccia in mobilità di cui all'art. 17.

3. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e le altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione ad un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 4 per cento del totale dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'art. 8, comma 1.

4. Nel caso in cui l'ATC risulti saturo in riferimento all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1, il comitato di gestione dell'ATC può aumentare il numero di cacciatori ammissibili fino al 4 per cento da utilizzare negli accordi diretti con ATC di altre Regioni.

5. Il comitato di gestione può derogare alla percentuale di cui al comma 3 e al comma 4 per i cacciatori che intendono esercitare in via esclusiva la caccia al cinghiale in battuta.

6. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell'ATC prescelto nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 4);

b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 5);

c) residenza in comune confinante con l'ATC (punti 3);

d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo.

7. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione Italo-Sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

Art. 14.

*Ridefinizione degli ATC (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Le province al fine di una più efficace programmazione e gestione del territorio possono procedere alle riperimetrazioni dei comprensori ritenute opportune mediante la modifica del piano faunistico venatorio provinciale vigente.

2. Nei casi in cui la ridefinizione dei comprensori comporti un aumento del numero degli ATC, i cacciatori già iscritti all'ATC originario hanno diritto all'iscrizione ad uno degli ATC derivati per suddivisione, e conservano la facoltà di caccia sull'intero territorio dell'ATC originario, senza ulteriori oneri, per la durata della stagione venatoria in corso o per quella successiva.

Art. 15.

*Caccia in mobilità dei cacciatori toscani (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana possono esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti.

2. La caccia al cinghiale in battuta e la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento effettuate ai sensi del comma 1 non agiscono sull'indice di densità di cui all'art. 8.

3. Ogni cacciatore può acquistare presso l'ATC e previo pagamento di una quota stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagione venatoria in cui è stato acquistato.

4. Il pacchetto di cui al comma 3 è utilizzabile a partire dal 1° ottobre in ATC della Toscana diversi da quelli in cui il cacciatore è iscritto utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all'art. 18.

5. I Comitati di gestione degli ATC possono prevedere, nel rispetto dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 8, pacchetti di giornate di caccia utilizzabili per forme specifiche di caccia e solo nel territorio di competenza dell'ATC stesso.

6. I proventi derivanti dal pagamento delle quote di cui al comma 3 sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate secondo le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

7. Per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale esclusi gli ungulati il sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all'art. 18 consente l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità fissato all'art. 8 e il totale dei cacciatori iscritti. È comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso a un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

8. Tutte le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Art. 16.

*Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densità di cui all'art. 8 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell'art. 13-*ter*, comma 4, della legge regionale 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Art. 17.

*Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, con il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 18 e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e le altre regioni, in particolare con quelle confinanti, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al titolo VI.

2. La caccia in mobilità di cui al comma 1 non è consentita ai cacciatori iscritti ad un ATC toscano, salvo l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria.

3. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1.

4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 ed a condizione che questi garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione.

5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono l'attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria di cui all'art. 18 tramite collegamento informatico all'apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all'aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali.

Art. 18.

*Sistema regionale di prenotazione e ulteriori norme per la mobilità venatoria (art. 13-*ter *legge regionale 3/1994)*

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria e le ulteriori norme necessarie per l'esercizio alla mobilità venatoria sul territorio regionale.

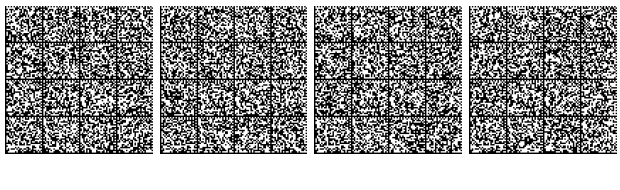

TITOLO II

ISTITUTI FAUNISTICI, ISTITUTI FAUNISTICO VENATORI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

Capo I

OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

Art. 19.

Zone di protezione (art. 14 legge regionale 3/1994)

1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza.

2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermate.

3. La gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna è affidata alla provincia che può avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

4. Nel piano faunistico venatorio provinciale sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.

5. Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 5, della legge regionale 3/1994 le province garantiscono il mantenimento delle densità sostenibili di ungulati. Le province garantiscono altresì l'equilibrio compatibile fra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di controllo di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

Art. 20.

Oasi di protezione (art. 15 legge regionale 3/1994)

1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della legge regionale 3/1994 sono individuate su superfici idonee o apprestabili al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola selvaggina stanziale.

2. Le oasi sono dislocate preferibilmente su terreni di proprietà demaniale e all'interno del sistema regionale delle aree protette, tenuto conto delle linee di migrazione, privilegiando, ove esistenti, le aree già indicate anche a livello internazionale e in parte già acquisite nel novero degli ambiti da proteggere.

3. La provincia istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarità ambientali e floristiche. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali.

4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermate.

5. La gestione delle oasi di protezione è affidata alla provincia che può avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

6. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 7, della legge regionale 3/1994 la provincia provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

7. Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 5, della legge regionale 3/1994 le province garantiscono il mantenimento delle densità sostenibili di ungulati. Le province garantiscono altresì l'equilibrio compatibile fra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di controllo di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

Capo II

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 21.

Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 legge regionale 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità indicate all'art. 16, comma 1, della legge regionale 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione delle popolazioni animali selvatiche ospitate al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermate.

5. Le zone di ripopolamento e cattura possono essere istituite per l'incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna, pernice rossa.

6. Nel piano faunistico venatorio provinciale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 63, comma 9, della legge regionale 3/1994 la rimozione delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

Art. 22.

Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 legge regionale 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio provinciale.

2. L'atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati:

a) planimetria in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

b) cartografia 1:2.000 catastale;

c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell'indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.

3. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 3/1994 la provincia, provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

Art. 23.

Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 legge regionale 3/1994)

1. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le province possono anche stipulare specifiche convenzioni con l'ATC competente per territorio.

2. La commissione di verifica e controllo di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale 3/1994 verifica il regolare svolgimento delle attività gestionali ed invia alla provincia report periodici.

3. Per la realizzazione degli interventi programmati l'organismo di gestione si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi e degli agricoltori, singoli o associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

4. L'organismo di gestione delle zone di ripopolamento e cattura deve fornire alla provincia, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione della stessa:

a) relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale sono riportati in cartografia gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del piano annuale;

b) comunicazione del numero di animali catturati;

c) bilancio finanziario preventivo di gestione;

d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia;

e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;

f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;

g) ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

5. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di selvaggina è autorizzata dalla provincia.

6. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura non sono consentite gare cinofile fatta eccezione per gare di livello internazionale, nazionale e regionale promosse dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) o da altre associazioni cinofile o venatorie riconosciute a livello nazionale e senza abbattimento di fauna selvatica.

7. Le gare cinofile di cui al comma 6 possono essere autorizzate dalla provincia solo in tempo di divieto di caccia e fuori dal periodo 10 aprile - 15 luglio, previo consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati e con l'adozione delle necessarie misure di salvaguardia della fauna selvatica e delle produzioni agricole.

8. In caso di epizoozie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la provincia e l'Azienda USL competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. La provincia tempestivamente informa le Università, gli Istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 3/1994. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.

9. Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 5, della legge regionale 3/1994 le province garantiscono il mantenimento delle densità sostenibili di ungulati. Le province garantiscono altresì l'equilibrio compatibile fra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di controllo di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

10. La provincia assicura un adeguato coordinamento della vigilanza anche attraverso il proprio personale.

Art. 24.

Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 legge regionale 3/1994)

1. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'organismo di gestione deve far pervenire alla provincia la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura.

2. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura devono essere indicate nel piano faunistico venatorio provinciale.

3. L'organismo di gestione deve comunicare alla provincia almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cattura, il programma delle operazioni stesse, indicante anche i giorni e le località.

4. I capi catturati, prima del rilascio, devono essere marcati con anelli o contrassegni forniti dalla provincia, nel rispetto di modalità operative definite dalla provincia.

5. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. Per particolari situazioni la provincia può utilizzare fino ad un massimo del 20 per cento degli animali catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici.

Art. 25.

Verifiche sul funzionamento delle zone di ripopolamento e cattura e divieti (art. 16 legge regionale 3/1994)

1. La provincia effettua ogni anno controlli sulle zone di ripopolamento e cattura, allo scopo di verificarne la funzionalità. Nel corso dei sopralluoghi viene accertata la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano di gestione annuale e sono stimate le popolazioni animali selvatiche in indirizzo presenti.

2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati la provincia provvede ad effettuare le necessarie modificazioni delle strategie gestionali.

Capo III

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Art. 26.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 17 della legge regionale 3/1994)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli eco-sistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale non ungulata nonché alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e la riproduzione della fauna migratrice.

2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

Capo IV

ZONE DI RISPETTO VENATORIO

Art. 27.

*Zone di rispetto venatorio (art. 17-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Nel piano faunistico venatorio provinciale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'art. 17-*bis* della legge regionale 3/1994 hanno una durata massima corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio provinciale e possono essere riconfermate.

3. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata all'ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.

4. La provincia autorizza l'immissione di selvaggina in apposite strutture di ambientamento.

5. Ai sensi dell'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994 le province garantiscono il mantenimento delle densità sostenibili di ungulati. Le province garantiscono altresì l'equilibrio compatibile fra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando le forme di controllo di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

Capo V

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Art. 28.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 18 legge regionale 3/1994)

1. La provincia autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale.

3. La domanda di autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve essere presentata corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e conduzione dei terreni, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori ad entrare a far parte del centro di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Il consenso è vincolante per la durata dell'autorizzazione;

d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l'eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa, fagiano.

4. La provincia acquisisce d'ufficio le informazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* dal fascicolo aziendale istituito presso ARTEA, ove presenti.

5. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla provincia un piano annuale di gestione.

6. I centri di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro secondo le modalità definite dalla provincia.

Capo VI

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Art. 29.

Costituzione delle aziende faunistico venatorie (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 3/1994 è presentata alla provincia competente per territorio corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione di un titolare formalmente delegato a rappresentare l'Azienda faunistico venatoria nei confronti della provincia; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di programma di conservazione e di ripristino ambientale con l'indicazione delle specie da produrre per il conseguimento delle finalità dell'istituto.

2. La provincia acquisisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dal fascicolo aziendale istituito presso ARTEA, ove presenti.

3. La costituzione dell'azienda faunistico venatoria può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati alla produzione agricola dalla selvaggina cacciabile. Tutti gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda.

4. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

5. Contestualmente all'autorizzazione la provincia approva il piano di conservazione e di ripristino ambientale.

6. L'autorizzazione di azienda faunistico venatoria ha validità corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio provinciale.

7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAF di cui all'art. 7 della legge regionale 3/1994 gli interessati possono presentare alla provincia domanda di nuova autorizzazione.

8. In caso di domanda di autorizzazione presentata per l'istituzione di aziende faunistico venatorie già autorizzate nella precedente programmazione, qualora nessuna modificazione sia stata apportata ai confini, è sufficiente allegare alla nuova domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativamente alla documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche in caso di modifiche dell'assetto proprietario dei fondi interessati dall'azienda faunistico venatoria relativamente alla documentazione non variata e già in possesso della provincia.

10. In caso di rilascio di autorizzazione di cui al comma 8, non possono essere apportate modifiche dei confini dell'azienda faunistico venatoria derivanti dalla successiva costituzione di nuovi istituti faunistici o faunistico venatori.

11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio provinciale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

Art. 30.

Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'art. 20, comma 10, della legge regionale 3/1994 deve indicare:

a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda;

b) cartografia tematica sull'uso del suolo;

c) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicate all'art. 20, comma 3, della legge regionale 3/1994, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;

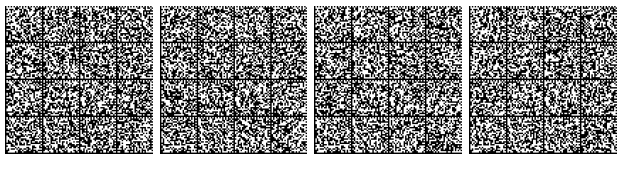

d) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla provincia e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;

e) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale;

f) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.

2. Le aziende faunistico venatorie, previa autorizzazione della provincia, possono allevare selvaggina per il ripopolamento dell'azienda stessa.

Art. 31.

Piano annuale di assestamento e prelievo (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art. 20, comma 8, della legge regionale 3/1994 deve essere presentato alla provincia entro il 30 marzo per tutte le specie e, per gli ungulati, entro il 30 aprile.

2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:

a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie uniformi su tutto il territorio indicate dalla provincia;

b) quantificazione delle immissioni di selvaggina previste;

c) piano di prelievo;

d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente;

e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino e al cervo in strutture recintate;

f) numero, tipologia e localizzazione degli appostamenti fissi di caccia.

3. Il piano di prelievo può prevedere:

a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi o presenti nel caso previsto all'art. 33, comma 2;

b) la cattura o il prelievo venatorio di specie selvatiche stanziali, cacciabili ai sensi dell'art. 18 della l. 157/1992, anche diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di prelievi pari a quella fissata dal comitato di gestione dell'ATC per il territorio del distretto confinante con l'azienda e comunque adeguato a garantire la densità sostenibile definita ai sensi dell'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994.

4. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.

Art. 32.

Recinzioni (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola selvaggina stanziale.

2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende le province possono autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di selvaggina da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.

3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell'azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino e al cervo all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione.

4. Le recinzioni di cui ai comma 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 33.

Immissioni e conferimenti alla provincia (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Fatti salvi gli adempimenti della fase di primo impianto, le immissioni di selvaggina, comprese le specie costituenti l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla provincia nel piano annuale di assestamento e prelievo.

2. Le province stabiliscono nel piano faunistico venatorio provinciale le quantità di fagiani che le aziende faunistico venatorie devono immettere in appositi recinti di ambientamento e le densità delle popolazioni di fagiani che devono essere presenti in azienda al fine di essere esonerati dall'obbligo di immissione.

3. Le immissioni di selvaggina diversa dal fagiano sono autorizzate entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza e incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico.

4. Le immissioni devono essere effettuate secondo modalità concordate con la provincia.

5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla provincia con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie le province possono disporre deroghe al termine del 31 agosto. In caso di evento localizzato il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione alla provincia, la quale, a seguito di accertamento, provvede in merito.

6. Alla provincia deve essere conferita una quota corrispondente al 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente, in alternativa la provincia può richiedere l'equivalente valore in denaro.

Art. 34.

Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge regionale 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art. 31.

2. Nelle aziende faunistico venatorie che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla selvaggina migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere durata inferiore alla mezza giornata.

3. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani.

Art. 35.

Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la provincia può autorizzare la costituzione di aziende faunistico venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuità.

2. Nelle aziende faunistico venatorie in ambienti palustri la caccia è consentita fino alle ore 14.

3. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

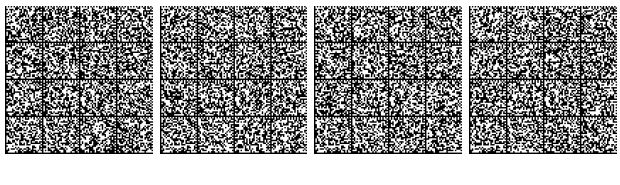

4. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:

a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata, tenuto conto di quanto disposto all'art. 34;

b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione;

c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 30 per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria;

d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.

Art. 36.

Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. I controlli delle province sulle aziende faunistico venatorie attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti.

2. In caso di irregolarità o di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati la provincia fissa un termine per provvedere.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della provincia competente. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono riepilogati entro il 20 marzo di ogni anno i dati contenuti nei singoli registri dei consorziati.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 3/1994 possono essere adottati anche nei confronti di singoli consorziati.

Art. 37.

Verifica degli abbattimenti (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. All'interno delle aziende faunistico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui all'art. 36, comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta e deve avere allegato l'elenco dei partecipanti. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

Art. 38.

Vigilanza interna alle aziende (art. 20 legge regionale 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VII

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Art. 39.

Costituzione delle aziende agrituristico venatorie (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 3/1994 è presentata alla provincia competente per territorio corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione di un titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda agrituristico venatoria nei confronti della provincia; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di programma di ripristino ambientale e di piano economico e di gestione.

2. La provincia acquisisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dal fascicolo aziendale istituito presso ARTEA, ove presenti.

3. La costituzione è consentita quando il consenso dei proprietari e conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati alla produzione agricola dalla selvaggina cacciabile. Tutti gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda.

4. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 45/2007 e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

5. Contestualmente all'autorizzazione la provincia approva il programma di ripristino ambientale dove sono specificati gli obiettivi gestionali.

6. L'autorizzazione di azienda agrituristico venatoria ha validità corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio provinciale.

7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAF di cui all'art. 7 della legge regionale 3/1994 gli interessati possono presentare alla provincia domanda di nuova autorizzazione.

8. In caso di domanda di autorizzazione presentata per l'istituzione di aziende agrituristico venatorie già autorizzate nella precedente programmazione, qualora nessuna modificazione sia stata apportata ai confini è sufficiente allegare alla nuova domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 relativamente alla documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche in caso di modifiche dell'assetto proprietario dei fondi interessati dall'azienda agrituristico venatoria relativamente alla documentazione non variata e già in possesso della provincia.

10. In caso di rilascio di autorizzazione di cui al comma 8, non possono essere apportate modifiche dei confini dell'azienda agrituristico venatoria derivanti dalla successiva costituzione di nuovi istituti faunistici o faunistico venatori.

11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio provinciale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

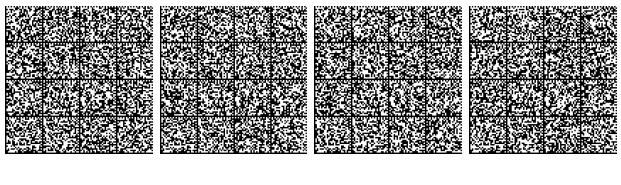

Art. 40.

Programma di ripristino ambientale (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. Il programma di ripristino ambientale di cui all'art. 21, comma 10, della legge regionale 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:

a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

b) il quantitativo di ore lavorative previsto per lo svolgimento delle attività faunistico venatorie;

c) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;

d) le potenzialità che si intendono attivare;

e) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;

f) le eventuali strutture ricettive;

g) le attività di complemento alla caccia che si intendono intraprendere;

h) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

Art. 41.

Piano economico e di gestione (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. Il piano economico e di gestione di cui all'art. 21, comma 10 della legge regionale 3/1994 deve essere presentato alla provincia entro il 30 aprile di ogni anno e contiene l'indicazione delle immissioni da effettuare, i prelievi, le operazioni di miglioramento ambientale, nonché il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria. Eventuali modifiche o integrazioni del piano sono autorizzate dalla provincia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 42.

Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della legge regionale 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su selvaggina proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'art. 21, comma 8 della legge regionale 3/1994, durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.

2. Nelle aziende agrituristico venatorie è vietata la caccia alla selvaggina migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.

3. Nelle aziende agrituristico venatorie il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e addestramento dei cani.

Art. 43.

Immissioni e conferimenti alla provincia (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. Ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento e devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna nazionale.

2. L'azienda agrituristico venatoria è tenuta al conferimento alla provincia del 10 per cento del totale dei capi abbattuti, per le aziende che abbattono più di 3.000 capi, o che utilizzano capi prodotti in azienda, la percentuale è ridotta al 5 per cento. In alternativa la provincia può richiedere l'equivalente valore in denaro.

Art. 44.

Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. I controlli delle province sulle aziende agrituristico sono finalizzati alla verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e attengono al rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione e nei piani di riferimento.

2. In caso di irregolarità o di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati la provincia fissa un termine per provvedere.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della provincia competente. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono riepilogati entro il 20 marzo di ogni anno i dati contenuti nei singoli registri dei consorziati.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 3/1994 possono essere adottati anche nei confronti di singoli consorziati.

Art. 45.

Verifica degli abbattimenti (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. All'interno delle aziende agrituristico venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui all'art. 44, comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta e deve avere allegato l'elenco dei partecipanti. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

Art. 46.

Vigilanza interna alle aziende (art. 21 legge regionale 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VIII

AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Art. 47.

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (art. 24 legge regionale 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3/1994, le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;

b) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento.

Art. 48.

Costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (art. 24 legge regionale 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'art. 24 della legge regionale 3/1994 deve essere presentata alla provincia corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni, salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione, con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione di un titolare formalmente delegato a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nei confronti della provincia; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di regolamento di gestione.

2. La provincia acquisisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dal fascicolo aziendale istituito presso ARTEA, ove presenti.

3. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria il titolare dell'azienda agrituristico venatoria stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.

5. L'autorizzazione di area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio provinciale. La provincia può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'attività di addestramento, allenamento e gare dei cani senza abbattimento di selvaggina.

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAF di cui all'art. 7 della legge regionale 3/1994 gli interessati possono presentare alla provincia domanda di nuova autorizzazione.

7. In caso di domanda di autorizzazione presentata da soggetti già titolari di autorizzazione nella precedente programmazione, qualora nessuna modificazione sia stata apportata ai confini, è sufficiente allegare alla nuova domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 relativamente alla documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche in caso di modifiche dell'assetto proprietario dei fondi interessati dall'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani relativamente alla documentazione non variata e già in possesso della provincia.

Art. 49.

Regolamento di gestione (art. 24 legge regionale 3/1994)

1. Il regolamento di gestione indica:

1) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere;

2) tempi e modalità di utilizzazione dell'area;

3) gli obiettivi gestionali da raggiungere.

2. In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile deve presentare alla provincia il nuovo regolamento di gestione per l'approvazione.

Art. 50.

Esercizio dell'attività e conferimenti alla provincia (art. 24 legge regionale 3/1994)

1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro.

2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristico venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate.

3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento durante la stagione venatoria, l'abbattimento può essere esercitato solo su fauna d'allevamento di cui all'art. 24, comma 7bis, della legge regionale 3/1994, appositamente immessa, e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ENCI.

4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana questa deve essere svolta su percorsi appositamente predisposti, con l'uso di specie selvatiche d'allevamento e secondo le indicazioni dell'ENCI.

5. Le immissioni di selvaggina sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna toscana, fatta eccezione per la quaglia. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di addestramento la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le disposizioni ENCI.

6. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.

7. Deve essere conferita alla provincia una quota corrispondente al 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. In alternativa la provincia può richiedere l'equivalente valore in denaro.

Art. 51.

Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (art. 24 legge regionale 3/1994)

1. Le province provvedono al controllo sull'attività delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

2. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria è effettuata da una guardia di cui all'art. 51 della legge regionale 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.

Capo IX

AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

Art. 52.

Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 legge regionale 3/1994)

1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della legge regionale 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale.

2. Le richieste di esclusione sono ammissibili nei seguenti casi:

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 100 ettari. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica;

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

TITOLO III

DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

Capo I

ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

Art. 53.

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40 e 41 legge regionale 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale 3/1994, deve indicare:

a) la tipologia di allevamento prescelta;

b) la localizzazione dell'allevamento;

c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;

d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;

e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.

3. Nel registro sono indicati:

a) il numero di riproduttori e loro origine;

b) la natalità;

c) la mortalità;

d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;

e) gli eventi patologici significativi;

f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)* possono non essere indicati.

5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.

6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 54.

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 legge regionale 3/1994)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell' art. 26 della legge regionale 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia».

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie recintata inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.

4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento:

a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento;

b) deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

1) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

2) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.

5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

6. Tutti i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla provincia e registrati prima della cessione sul registro di cui all'art. 53 comma 2, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

7. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati sono localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali. La provincia può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie ungulate.

8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di competenza.

Art. 55.

Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (art. 40 legge regionale 3/1994)

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

2. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie.

3. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Azienda USL di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell'ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.

4. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

Art. 56.

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 40 legge regionale 3/1994)

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'art. 57.

2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.

3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. È fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus deve essere approvata dalla provincia. Ogni anello deve indicare la provincia, la sigla o il numero di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello.

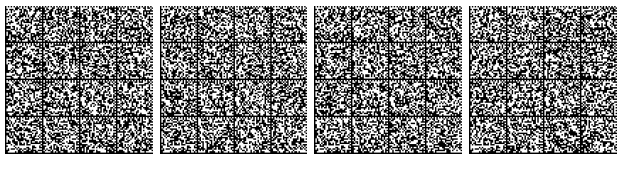

Art. 57.

Uccelli utilizzabili come richiami vivi (art. 40 legge regionale 3/1994)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

3. La provincia provvede a registrare nel sistema informativo regionale tutti gli uccelli da richiamo detenuti dai cacciatori e tutte le successive variazioni secondo le regole stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli da richiamo devono essere comunicate dal cacciatore alla provincia di competenza entro trenta giorni.

Art. 58.

Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (art. 40 legge regionale 3/1994)

1. Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri;

d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.

TITOLO IV

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Capo I

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Art. 59.

Impianti per la cattura dei richiami vivi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Regione.

2. L'autorizzazione dell'impianto è rilasciata esclusivamente alla provincia richiedente previo parere dell'ISPRA.

Art. 60.

Posizione degli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Gli impianti di cattura sono collocati preferibilmente in aree soggette a divieto di caccia.

2. Gli impianti collocati in zone non vietate alla caccia devono avere intorno ad essi una zona di protezione con divieto di caccia di almeno 300 metri. Nel caso di impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico venatorie il divieto riguarda solo la selvaggina migratoria. Il divieto deve essere segnalato a cura delle province con l'apposizione di tabelle recanti la scritta: «Provincia di ... - Impianto di cattura - Divieto di caccia». In caso di impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico venatorie la tabella deve specificare il divieto di caccia solo per la selvaggina migratoria.

3. In presenza di particolari condizioni ambientali, logistiche e morfologiche che lo consentono, possono essere accordate deroghe al divieto di cui al comma 2, da concordare con l'ISPRA sulla base di specifiche motivazioni ed idonea documentazione. In ogni caso la zona di protezione non può essere inferiore ai 200 metri dall'impianto.

Art. 61.

Tipologia degli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Gli impianti di cattura si suddividono in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzontali.

2. Gli impianti di cattura a reti verticali utilizzano reti a tramaglio o di tipo mist-net.

3. Gli impianti di cattura a reti orizzontali utilizzano reti semplici e possono essere muniti per il loro funzionamento soltanto di dispositivi a scatto, attivati manualmente o meccanicamente.

4. Le reti di cui ai commi 2 e 3 devono essere costituite da doppio filo ritorto e avere dimensioni non inferiori a 20 millimetri per l'allodola, non inferiori a 32 millimetri per i turdidi e non inferiori a 50 millimetri per pavoncella e colombaccio. Nel caso di impianti per la cattura contemporanea di uccelli di taglia diversa si utilizza la rete con maglia adatta per la specie più piccola.

Art. 62.

Convenzioni per la gestione degli impianti di cattura ed esame di idoneità del personale addetto (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Le province per la gestione degli impianti di cattura possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti che abbiano ottenuto l'idoneità ad esercitare l'attività di cattura dall'ISPRA.

2. Le convenzioni sono stipulate sulla base dei protocolli di gestione di cui all'art. 63 prioritariamente con i proprietari degli impianti.

3. L'esame di idoneità ad esercitare attività di cattura è effettuato dall' ISPRA presso la propria sede o presso una sede individuata dalla Regione o dalla provincia e concordata con l'Istituto stesso.

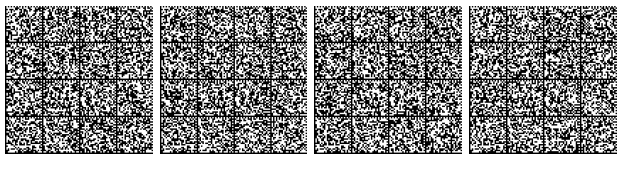

4. I soggetti interessati a sostenere l'esame di idoneità per la cattura di uccelli a fini di richiamo presentano una domanda entro il 31 dicembre alla provincia in cui intendono operare. La provincia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, trasmette all' ISPRA le istanze ricevute per la predisposizione del calendario degli esami di idoneità.

Art. 63.

Protocolli di gestione (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. I protocolli di gestione degli impianti contengono indicazioni di dettaglio, da riportare nelle rispettive schede tecniche predisposte su modello fornito dall'ISPRA, relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:25.000;

b) tipologia dell'impianto quali il roccolo, la bresciana o bressana, il copertone, il paretaio, la prodina;

c) struttura dell'impianto fisso o mobile;

d) tipologia della rete quali tramaglio, mist-net, reti semplici orizzontali;

e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate;

f) individuazione su cartografia in scala indicativa 1:100 delle strutture per la stabulazione degli uccelli catturati e degli eventuali alloggiamenti del personale;

g) indicazione del numero dei richiami vivi utilizzati nell'impianto;

h) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate in metri lineari; nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni sono calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti sono indicate separatamente le misure delle reti verticali e di quelle orizzontali;

i) individuazione del personale addetto alla gestione dell'impianto;

j) indicazione del periodo di attività dell'impianto;

k) eventuali modalità di controllo da parte della provincia e dell'ISPRA sull'attività dell'impianto;

l) modalità di disattivazione delle reti alla cessazione giornaliera dell'attività.

Art. 64.

Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è:

a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 130 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali;

b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera *a)*, in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 130 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l'attività ad una sola coppia di reti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate in caso di specifica autorizzazione da parte dell' ISPRA.

3. Ogni operatore può gestire più impianti, purché ciò non avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.

4. Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di venti uccelli di cattura per specie.

5. Per ogni impianto è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a quaranta unità, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

6. Negli impianti con reti orizzontali possono essere usate al massimo due coppie di reti.

Art. 65.

Modalità di gestione degli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. L'attività di cattura si svolge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

2. Gli operatori addetti all'impianto, affiancati da coadiutori autorizzati dalla provincia, devono controllare le reti almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse; l'operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l'incolumità dei soggetti catturati.

3. Gli operatori devono tenere nel casello dell'impianto un raccoglitore contenente:

a) il registro progressivo giornaliero degli esemplari catturati, ceduti o morti;

b) il registro del riepilogo giornaliero degli esemplari catturati nel quale sono annotati gli uccelli catturati con indicazione della sigla e del numero riportato nella fascetta di marcatura, gli uccelli catturati deceduti e gli uccelli inanellati ricatturati;

c) il registro personale cessioni;

d) il registro dei richiami;

e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati.

4. Nel caso di cattura di uccelli già inanellati per lo studio delle migrazioni l'operatore dell'impianto provvede alla lettura della dicitura riportata sull'anello, riportandola su apposito modulo, che invia all' ISPRA dandone notizia alla provincia. Effettuate le rilevazioni i soggetti sono liberati.

5. I richiami utilizzati nell'impianto non possono essere accecati, mutilati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati.

6. La struttura e la gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati devono essere idonee ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie quali ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfestazione periodica.

Art. 66.

Contingente catturabile a fini di richiamo (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA e sulla base delle liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cui all'art. 67, comma 9, stabilisce annualmente il contingente catturabile suddiviso per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo fra le varie province sulla base del numero e delle tipologie degli impianti autorizzati.

2. L'attività di cattura è interrotta al raggiungimento del quantitativo stabilito per ogni singola specie.

Art. 67.

Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e registrati.

2. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.

3. I richiami di cattura possono essere ceduti con le modalità indicate nei commi 6, 7 e 8.

4. Le richieste dei richiami vivi di cattura, comprese quelle relative a soggetti da sostituire perché non idonei, conformi al modello-tipo predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, sono presentate dai cacciatori alla provincia di residenza entro il 20 maggio di ogni anno.

5. Le richieste di cui al comma 4 hanno validità annuale e possono essere ripresentate negli anni successivi.

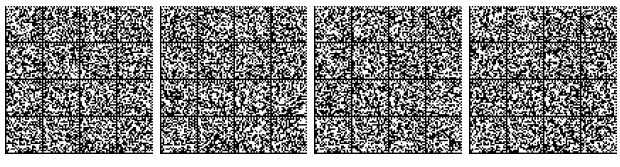

6. La provincia predispone, entro il 31 maggio di ogni anno, liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi, accordando, in ogni caso, priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio in via esclusiva da appostamento fisso ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994.

7. La cessione avviene previo versamento su apposito conto corrente intestato alla provincia dell'importo fissato annualmente per ciascuna specie dalla struttura competente della Giunta regionale.

8. La cessione dei soggetti catturati è di norma effettuata presso il luogo di stabulazione degli impianti di cattura dalle ore diciotto alle ore venti; comunque ed in via eccezionale non prima delle ore quindici, ad opera dell'operatore.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno la provincia trasmette copia delle liste di cui al comma 6 alla competente struttura della Giunta regionale per la determinazione del contingente di uccelli da catturare.

Art. 68.

Comodato e cessione dei richiami di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori.

2. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

Art. 69.

Registrazione dei richiami di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. La provincia provvede a registrare nel sistema informativo regionale la cessione dei richiami di cattura e tutte le successive variazioni secondo quanto previsto all'art. 57.

Art. 70.

Relazione della provincia sulla gestione degli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Al termine della stagione di cattura la provincia, sulla scorta dei dati risultanti dai registri forniti con apposita nota dal titolare della convenzione, redige una relazione sull'attività svolta da ogni singolo impianto e la invia all' ISPRA e alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nella relazione sono indicati:

a) la denominazione dell'impianto;

b) il periodo di apertura dell'impianto;

c) il numero di giornate effettive di attività dell'impianto;

d) il quantitativo delle catture previste per ciascun impianto, suddiviso per specie;

e) il quantitativo delle catture effettuate in ciascun impianto, suddiviso per specie;

f) il numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso per specie;

g) il numero di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate;

h) i controlli effettuati ed eventuali infrazioni rilevate;

i) la data dell'eventuale chiusura anticipata dell'impianto e le relative motivazioni;

j) altre informazioni giudicate rilevanti o richieste dalla Regione, anche a fini statistici.

Art. 71.

Rimborso delle spese di gestione degli impianti di cattura ai titolari delle convenzioni (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. La provincia provvede a rimborsare ai titolari delle convenzioni le spese di gestione dell'impianto.

2. Il rimborso è onnicomprensivo ed è pari al corrispettivo dell'importo delle quote di cessione dei soggetti catturati e consegnati.

Art. 72.

Vigilanza sull'attività negli impianti di cattura (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Alla vigilanza sulle attività negli impianti di cattura provvedono i soggetti di cui all' art. 51 della legge regionale 3/1994.

TITOLO V

APPOSTAMENTI

Capo I

APPOSTAMENTI

Art. 73.

Appostamenti fissi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.

Art. 74.

Appostamenti temporanei (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono.

5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

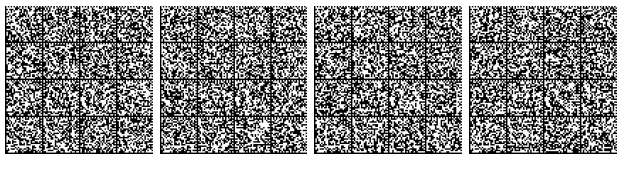

Art. 75.

Zone di impianto degli appostamenti (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Le province nel piano faunistico venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. Le province possono altresì individuare zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui all'art. 74 per la caccia alla selvaggina migratoria.

3. Agli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non si applica, fino al termine della fruizione continuativa da parte di un unico titolare di autorizzazione, quanto indicato al comma 1.

Art. 76.

Distanze fra gli appostamenti fissi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere sempre rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:

a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 73, comma 2, lettera *b)* devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo. Tale distanza può essere ridotta dalla provincia fino a 350 metri per la gestione di particolari territori;

b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 73, comma 2, lettera *c)* devono essere costruiti ad almeno 400 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo. Tale distanza può essere ridotta dalle province fino a 200 metri per la gestione di particolari territori;

c) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d)* devono essere costruiti ad almeno 400 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo.

Art. 77.

Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.

2. La provincia può ridurre a 50 metri la distanza di cui al comma 1 per la gestione di particolari territori.

3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 73, comma 2, lettere *a)* e *b)* e di 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 73, comma 2, lettere *c)* e *d)*. Le province possono portare a 200 metri le distanze previste per gli appostamenti fissi di cui all'art. 73, comma 2, lettere *a)* e *b)* per la gestione di particolari territori o l'esercizio di particolari forme di caccia.

4. La distanza di 200 metri deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi.

5. Le distanze di cui al comma 3 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

Art. 78.

Appostamenti complementari (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Le province possono autorizzare l'impianto di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all'art. 73, comma 2, lettera *b)* compresi in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale.

2. Le province possono autorizzare l'impianto di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d)* se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la provincia può autorizzare l'impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d)* devono rispettare la distanza di 80 metri dall'appostamento principale e dagli altri complementari.

Art. 79.

Norme generali sulle distanze degli appostamenti (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale o dal bordo dei laghi artificiali.

2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

3. Le distanze fra appostamenti collocati in province toscane diverse sono quelle definite dal presente regolamento senza tener conto di eventuali provvedimenti provinciali di riduzione delle distanze stesse.

4. Le disposizioni di cui all'art. 76 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 80.

Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia.

2. La provincia può diminuire fino a 200 metri la distanze di cui al comma 1.

3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

4. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell' art. 33 della legge regionale 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

5. La distanza di cui al comma 1 non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

Art. 81.

Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per gli eventuali appostamenti complementari deve essere dichiarata la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento stesso.

2. Le province autorizzano appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990. Gli appostamenti fissi e gli eventuali appostamenti complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla provincia nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno.

4. Entro il 30 giugno la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. In caso di trasmissione telematica, all'interessato è data comunicazione all'indirizzo elettronico previamente comunicato, per mezzo di posta elettronica certificata o delle altre soluzioni tecnologiche previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.

5. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

6. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all' art. 28, comma 3, lettera *c)* della legge regionale 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato nell'ATC di residenza venatoria o in un ulteriore ATC.

7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994 possono essere titolari di appostamenti fissi in qualunque ATC toscano. Solo i cacciatori residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti.

8. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento.

9. Il titolare deve esporre nel capanno principale e negli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia n. ...".

10. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento da almeno un anno, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla provincia competente.

11. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.

12. Per finalità statistiche le province realizzano, su cartografia in scala 1:25.000, il catasto degli appostamenti fissi da inviare ogni anno alla Regione secondo le modalità che saranno stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 82.

Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio, deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento e inviare l'attestazione di pagamento alla provincia.

2. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 81;

c) in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1;

d) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l'appostamento.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dalla provincia previa diffida.

4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

5. In caso di cessazione dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, tutti i capanni e le eventuali strutture aggiuntive devono essere smantellate a cura del titolare dell'autorizzazione secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla provincia.

Art. 83.

Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 73, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dal capanno, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.

2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 73, comma 2, lettera *d)* e i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *c)* nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.

4. È vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera *d)* o 100 metri dal centro del capanno in caso di appostamenti di cui all'art. 73, comma 2, lettera *c)*.

Art. 84.

Accesso all'interno degli appostamenti fissi (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla provincia competente per territorio l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.

2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori di cui al comma 1 è consentito l'accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie.

3. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare dell'autorizzazione purché in possesso del consenso scritto alla frequentazione.

Art. 85.

Uso di richiami negli appostamenti (art. 34 legge regionale 3/1994)

1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *b)* della legge regionale 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *c)* della legge regionale 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 73, comma 2, lettere *d)* nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola, e per gli appostamenti fissi per la minuta selvaggina di cui all'art. 73, comma 2, lettera *a)* nei quali possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella.

4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 73, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* è consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

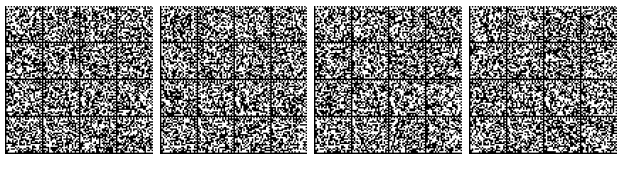

TITOLO VI

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA E MODALITÀ DI PRELIEVO DEGLI UNGULATI

Capo I

REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI

Art. 86.

*Densità sostenibile degli ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Per densità sostenibile interspecifica di ungulati di cui all'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994 si intende la massima densità raggiungibile a livello locale dall'insieme delle popolazioni di ungulati presenti senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni e alle altre specie animali. Nella determinazione della densità sostenibile interspecifica a livello locale occorre tener conto delle diverse caratteristiche colturali, dei sistemi agricoli presenti e della presenza di altre specie selvatiche sul territorio di riferimento.

2. Nelle aree di cui all'art. 28-*bis*, comma 4, la densità sostenibile di ungulati è pari a zero.

Art. 87.

*Delimitazione dei territori per la gestione degli ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Per la gestione degli ungulati la provincia, sentiti gli ATC, individua nel piano faunistico venatorio provinciale i territori vocati.

2. Le province attuano la gestione degli ungulati individuando un'unità di gestione per ogni popolazione presente sul territorio. L'unità di gestione può comprende i distretti di gestione, definiti dagli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati e le aree a divieto di caccia ai sensi della legge regionale 3/1994.

3. Le superfici per la gestione del cinghiale devono essere ricomprese entro la delimitazione individuata nel PRAF.

4. Per la caccia al cinghiale il comitato di gestione dell'ATC, sentiti i cacciatori di cinghiale iscritti, individua per ogni distretto zone di caccia o aree di battuta. Negli ATC confinanti ove i confini amministrativi non consentono l'individuazione adeguata delle aree di battuta, i comitati di gestione possono accordarsi per regolamentarne l'utilizzazione e la gestione.

Art. 88.

*Territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati la provincia predispone i programmi di gestione e di controllo di cui all'art. 28-*bis*, comma 4 della legge regionale 3/1994 da attuare in ogni periodo dell'anno. I programmi di gestione e di controllo fissano i tempi, le modalità, gli obiettivi da conseguire, le azioni necessarie per la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvaguardia della piccola selvaggina e le scadenze di verifica.

2. I programmi di gestione e di controllo di cui all'art. 28-*bis*, comma 4, della legge regionale 3/1994 sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'art. 28-*bis*, comma 3, della legge regionale 3/1994.

3. Nel caso in cui la provincia provveda all'attuazione dei programmi di gestione e di controllo su cervidi e bovidi avvalendosi dei cacciatori deve essere riconosciuta priorità a coloro che hanno effettuato l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale 3/1994.

Art. 89.

*Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) redige il piano di gestione sulla base delle indicazioni della provincia;

b) organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni;

c) individua un responsabile per ciascun distretto di gestione;

d) assegna ad ogni distretto di gestione un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in battuta al cinghiale e ripartisce fra loro i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie;

e) individua modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi, nel rispetto della normativa vigente;

f) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori non iscritti;

g) cura l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;

h) redige e invia alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività di gestione svolte.

Art. 90.

*Piano di gestione e prelievo degli ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Per la predisposizione del piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'art. 28-*bis*, comma 3, della legge regionale 3/1994, la provincia stabilisce tempi e modalità operative a cui gli ATC ed i titolari e/o responsabili di tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori presenti sul territorio devono attenersi.

2. Il piano annuale di gestione e prelievo deve garantire il raggiungimento e il mantenimento della densità fissata ai sensi dell'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994.

3. Il piano annuale di gestione e prelievo è approvato dalla provincia sentite le organizzazioni professionali agricole della zona e comprende:

a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;

b) gli interventi per la prevenzione dei danni;

c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.

4. Il piano di gestione e prelievo fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati.

5. Per la realizzazione del piano di gestione e prelievo la provincia stabilisce un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

Art. 91.

*Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di gestione degli ungulati sono attuate dal titolare dell'autorizzazione secondo specifici piani di abbattimento approvati dalla provincia entro il 15 luglio di ogni anno.

2. Nelle aziende agrituristico-venatorie la provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle densità di cui all'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994 e da attuare nel corso della stagione venatoria.

3. I censimenti delle popolazioni di ungulati nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie sono svolti sotto il controllo della provincia, secondo le indicazioni uniformi a tutta l'unità di gestione.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:

a) cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 99;

b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre regioni d'Italia.

5. I cervidi e i bovidi abbattuti all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie devono essere registrati e bollati con contrassegni numerati.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'art. 95.

Art. 92.

*Piani straordinari di gestione e controllo degli ungulati (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Qualora le forme ordinarie di gestione non abbiano consentito di raggiungere o mantenere le densità sostenibili ai sensi dell'art. 28-*bis* della legge regionale 3/1994 per ciascuna specie di ungulati, in relazione al territorio ed ai singoli distretti, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e/o ai boschi, le province approvano piani straordinari di gestione e/o specifici provvedimenti di controllo ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 3/1994.

2. I piani straordinari di gestione sono approvati entro trenta giorni dal momento dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1, devono essere adeguati a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità programmate ed indicare modalità e tempi per la realizzazione.

3. La provincia può autorizzare i proprietari o i conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio ad effettuare direttamente gli abbattimenti di cinghiali, indicando le necessarie modalità operative.

4. Negli istituti di cui all'art. 6-*bis*, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge regionale 3/1994 i piani straordinari di gestione e/o gli specifici provvedimenti di controllo sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dagli agenti previsti dall' art. 51 della legge regionale 3/1994 e dai cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 3/1994. Nelle zone di ripopolamento e cattura i piani hanno l'obiettivo della totale eliminazione del cinghiale.

5. Nelle aziende faunistico venatorie, agrituristico-venatorie e nelle aree per l'addestramento dei cani gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal titolare dell'autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994. Qualora gli interventi di controllo non siano stati realizzati entro i termini previsti dall'autorizzazione provinciale, la provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata.

6. Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dalla provincia direttamente qualora l'ente gestore sia inadempiente oppure in caso in cui le forme ordinarie di gestione non abbiano consentito il raggiungimento o il mantenimento delle densità sostenibili.

7. Per l'attuazione dei piani straordinari di gestione e/o degli specifici provvedimenti di controllo delle popolazioni di cervidi e bovidi, qualora la provincia intenda avvalersi dei soggetti di cui all' art. 37, comma 4, della l.r 3/1994, deve autorizzare in via prioritaria i cacciatori che hanno optato ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale 3/1994.

Art. 93.

*Potere sostitutivo (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali previsti nel piano faunistico venatorio provinciale relativamente al controllo faunistico delle popolazioni di ungulati e al contenimento dei danni alle coltivazioni agricole, la Regione verifica l'adozione dei piani straordinari di cui all'art. 28-*bis*, comma 7, per l'avvio delle procedure di cui all'art. 28, comma 8 della legge regionale 3/1994.

Art. 94.

*Ripopolamenti, immissioni e detenzione (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. L'immissione di ungulati nel territorio regionale al di fuori dei casi previsti all'art. 38 della legge regionale 3/1994 e delle aree recintate di cui agli articoli 20, 21, 24 39 e 41 della legge regionale 3/1994, può avvenire, sentito l'ATC, esclusivamente su autorizzazione motivata della provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale.

2. È vietata la detenzione di ungulati ad eccezione dei seguenti casi comunque autorizzati dalla provincia:

a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della legge regionale 3/1994;

b) aree per l'addestramento dei cani di cui all' art. 24 della legge regionale 3/1994;

c) aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 3/1994, esclusivamente in aree recintate; in queste aree è consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti;

d) centri di recupero della fauna selvatica.

Capo II

CACCIA AL CINGHIALE

Art. 95.

*Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale:

a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all' art. 29, comma 7 della legge regionale 3/1994;

b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta;

c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta;

d) i conduttori di cani da traccia e/o da limiere abilitati dalla provincia.

2. La provincia riconosce la validità delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Regione Toscana previa verifica dell'equipollenza del titolo posseduto.

Art. 96.

*Recupero dei capi feriti (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC e la provincia organizzano forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 95, comma 1, lettera *d)* individuati dalla provincia.

2. La provincia determina le modalità da osservare in fase di recupero dei capi feriti sul territorio di competenza anche in periodi a divieto di caccia.

3. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dalle associazioni competenti e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

4. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.

Art. 97.

*Controlli sui capi abbattuti (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Le province stabiliscono forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti.

2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della provincia o del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

3. Per il monitoraggio sanitario della specie cinghiale, i responsabili dei distretti di gestione devono collaborare, ove richiesto, con le competenti Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.

Art. 98.

*Caccia al cinghiale nei distretti degli ATC (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La caccia al cinghiale è esercitata in battuta salvo quanto indicato all'art. 91, comma 6, e nei programmi di cui all'art. 88, comma 2.

2. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta sono stabiliti dall'ATC, tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia.

3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati e iscritti all'apposito registro provinciale.

4. La caccia in battuta al cinghiale si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno quaranta iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Presso ogni provincia e ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale.

5. Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto iscritti alla squadra. Il parametro minimo di partecipanti per effettuare le battute può essere raggiunto anche con la presenza di cacciatori ospiti in possesso dell'opzione di cui all' art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale 3/1994. La provincia in caso di mancata collaborazione delle squadre agli interventi di prevenzione dei danni può sospenderle dall'attività.

6. Le province, sentiti gli ATC, possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre e modificare il numero dei partecipanti alle battute per il raggiungimento di specifici obiettivi gestionali.

7. Le province, constatata tramite l'ATC l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, promuove l'unificazione di più squadre esistenti possibilmente operanti nel medesimo distretto.

8. Alle battute di caccia al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 e non iscritti alla squadra.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre comunicano all'ATC l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il nominativo del responsabile delle battute.

10. L'ATC assegna le aree di battuta alle squadre di cui al comma 4 secondo le disposizioni provinciali. I metodi di assegnazione delle aree di battuta sono i seguenti: sorteggio giornaliero, rotazione programmata e assegnazione diretta.

11. L'eventuale assegnazione diretta delle aree di battuta alle squadre presuppone l'accordo dei tre quarti dei partecipanti alle battute nella precedente stagione venatoria, con arrotondamento al numero intero superiore. Le province possono sospendere l'assegnazione diretta, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, in caso di mancata realizzazione del piano annuale di gestione nel distretto o in caso di aumento dei danni rispetto all'anno precedente.

12. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:

a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;

b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;

d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.

13. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.

14. Il responsabile della battuta deve compilare, prima dell'inizio della battuta, la scheda delle presenze, e a fine battuta la scheda di abbattimento. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia.

15. Il numero delle squadre iscritte al registro provinciale non può essere superiore al numero delle squadre iscritte nella stagione venatoria 2010/2011.

Capo III

PRELIEVO SELETTIVO DEGLI ALTRI UNGULATI

Art. 99.

*Requisiti per l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro provinciale.

Art. 100.

*Caccia di selezione a cervidi e bovidi (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. I cacciatori che non hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell' art. 28, comma 3 lettera *d)*, della legge regionale 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo e del muflone.

2. La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera *d)* della legge regionale 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Ogni cacciatore abilitato deve essere assegnato ad un distretto. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.

4. Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

6. Le province possono disciplinare la caccia di selezione con l'uso dell'arco.

7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

8. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare all'ATC la scheda di abbattimento rilasciata dall'ATC stesso e compilata per ciascun capo abbattuto.

9. Con riferimento al recupero dei capi feriti e ai controlli sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 96 e 97.

Capo IV

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CERVO APPENNINICO

Art. 101.

*Finalità (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.

Art. 102.

*Comprensorio e organi di gestione (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

2. I confini dei comprensori sono definiti su indicazione della commissione tecnica di cui all'art. 104.

3. I comprensori sono suddivisi in distretti di gestione che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo.

4. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 103.

*Commissione di coordinamento (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La commissione di coordinamento viene nominata dalla Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente in materia. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA.

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione e del programma annuale operativo, tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle province nel proprio piano faunistico venatorio provinciale.

Art. 104.

*Commissione tecnica (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La commissione tecnica è composta da un tecnico faunistico nominato da ciascuna delle province ricadenti nel comprensorio di gestione, sentiti gli ATC, e da un rappresentante dell'ISPRA. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. La provincia nomina il tecnico faunistico di cui al comma 1 tenuto conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo.

3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.

4. La commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalle province;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;

e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 105.

*Strumenti di gestione delle popolazioni (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che indica le attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

Art. 106.

*Piano poliennale di gestione (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;

b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;

c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto dei regolamenti provinciali.

Art. 107.

*Programma annuale operativo (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo alla commissione di coordinamento che ne valuta la corrispondenza al piano poliennale di gestione.

2. Il programma annuale operativo contiene:

a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;

b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e subzone di prelievo, suddivisi per singola provincia e di dimensione sub-provinciale;

c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;

d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;

f) l'organizzazione della gestione faunistico venatoria dei distretti di gestione;

g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;

i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili delle attività previste nonché definiti le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 108.

*Organizzazione del prelievo (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e alle operazioni ad esso collegate ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato dall'ATC ed è ripartito, tenuto conto dell'unitarietà del comprensorio, tra i distretti di gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente nei distretti stessi.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati dall'ATC punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attività dei cacciatori di cervo abilitati dalla provincia.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo distretto di gestione regionale.

7. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione.

Art. 109.

*Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agrituristico venatorie rientra nel piano di prelievo del distretto in cui ricade l'azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel distretto di gestione.

Art. 110.

*Modalità di prelievo (art. 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

TITOLO VII

ABILITAZIONI VENATORIE E PER IL CONTROLLO FAUNISTICO

Capo I

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 111.

Esame di abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29, comma 12, legge regionale 3/1994)

1. La provincia stabilisce le regole per il funzionamento della commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all' art. 29 della legge regionale 3/1994.

2. I componenti la commissione ricevono un compenso, definito dalla provincia, per la partecipazione ad ogni seduta della commissione.

3. In caso di assenza ingiustificata i membri della commissione decadono. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario.

4. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione è indirizzata alla provincia competente per territorio.

5. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età residenti anagrafici o domiciliati nella provincia.

6. L'esame è articolato in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e dell'uso delle armi.

7. Per la validità della prova scritta è sufficiente la presenza del presidente e del segretario della commissione.

8. Per la validità dei colloqui individuali devono essere presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.

9. La prova scritta verte su venticinque quesiti individuati tra quelli approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, suddivisi per materia nel modo seguente: sei di legislazione venatoria, quattro di zoologia applicata alla caccia con particolare riferimento alla conservazione e gestione della fauna selvatica, quattro di armi e munizioni da caccia, quattro di tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole, quattro di norme di pronto soccorso e comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio, tre di caccia al cinghiale. Il numero massimo di errori consentiti per l'ammissione del candidato alla prova orale è tre.

10. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell'idoneità del candidato da parte del presidente e della commissione, valutata nell'insieme delle materie con particolare riferimento agli aspetti faunistico venatori e alla sicurezza.

11. I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, o che non hanno superato la prova orale per la seconda volta consecutiva, possono accedere ad una nuova sessione d'esame non prima che siano decorsi due mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova domanda di ammissione.

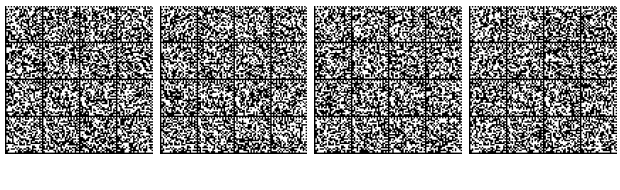

12. L'esame abilita anche alla caccia al cinghiale in battuta ai sensi dell'art. 95.

13. La competente struttura della Giunta regionale fornisce alle province indicazioni sui programmi e sul materiale didattico da utilizzare in sede di esame.

Capo II

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

Art. 112.

Abilitazione all'esercizio della caccia di selezione di cervidi e bovidi (art. 29, comma 12, legge regionale 3/1994)

1. La provincia nomina una commissione esaminatrice per l'abilitazione alla caccia di selezione di cervidi e bovidi e ne disciplina le regole di funzionamento.

2. I componenti la commissione possono ricevere un compenso, definito dalla provincia, per la partecipazione ad ogni seduta.

3. In caso di assenza ingiustificata i membri della commissione decadono. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario.

4. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione è indirizzata alla provincia competente.

5. Possono essere ammessi all'esame di abilitazione alla caccia di selezione i cacciatori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale organizzazione di corsi di preparazione all'esame di abilitazione può essere affidata alle associazioni venatorie. Per la partecipazione ai corsi di preparazione può essere richiesto un contributo finanziario.

6. L'esame di abilitazione alla caccia di selezione prevede una prova scritta, una prova orale comprendente la verifica della capacità di riconoscimento delle specie e una prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono.

7. Le prove d'esame riguardano le seguenti materie:

a) legislazione di riferimento;

b) ecologia, biologia e gestione delle specie;

c) gestione venatoria, armi e munizioni;

d) norme di comportamento in sicurezza.

8. La prova scritta verte su quesiti a risposta multipla tra quelli approvati dalla competente struttura della Giunta regionale: venti quiz relativi alle nozioni di carattere generale e cinque quiz specifici per ciascuna specie. Per essere ammessi alla prova orale il candidato deve aver risposto in modo esatto ad almeno l'80 per cento dei quiz.

9. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell'idoneità del candidato alla caccia di selezione delle specie considerate.

10. I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Regione sulla base delle indicazioni dell' ISPRA.

11. Le abilitazioni all'esercizio della caccia di selezione di cervidi e bovidi hanno validità su tutto il territorio regionale.

12. La provincia riconosce la validità di abilitazioni alla caccia di selezione conseguite in regioni diverse dalla Regione Toscana previa verifica e attestazione dell'equipollenza del titolo posseduto.

Capo III

ALTRE ABILITAZIONI

Art. 113.

*Abilitazione per il controllo della fauna selvatica e altre abilitazioni (articoli 37, comma 4, e 28-*bis *legge regionale 3/1994)*

1. Almeno una volta all'anno la provincia assicura lo svolgimento dei corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37, comma 4, della legge regionale 3/1994.

2. I corsi di abilitazione per il controllo delle specie storno, tortora orientale dal collare e piccione di città di cui all'art. 37, comma 4bis della legge regionale 3/1994 sono organizzati dalla provincia sulla base di programmi concordati fra le province toscane e la competente struttura della Giunta regionale.

3. Almeno una volta all'anno la provincia assicura lo svolgimento dei corsi di formazione relativi alle norme di comportamento in sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta di cui all'art. 4-*bis* della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

4. I corsi di abilitazione dei conduttori di cani da traccia sono organizzati dalla provincia sulla base di programmi concordati dalla competente struttura della Giunta Regionale e dall'ENCI.

5. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione è indirizzata alla provincia competente.

6. Possono essere ammessi ai corsi i cacciatori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno un anno.

7. Per l'organizzazione dei corsi di abilitazione di cui al presente articolo la provincia può avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie. Per la partecipazione ai corsi può essere richiesto un contributo finanziario.

8. Le abilitazioni rilasciate dalla provincia sono valide su tutto il territorio regionale.

9. La provincia riconosce la validità delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Regione Toscana previa verifica dell'equipollenza del titolo posseduto.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 114.

Istanze, dichiarazioni e comunicazioni.

1. Le dichiarazioni, le istanze e le comunicazioni previste nel presente regolamento possono avvenire anche in via telematica con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.

Art. 115.

Norme transitorie

1. A partire dalla stagione venatoria 2014/2015 le immissioni di fagiani, pernici e starne nel territorio a caccia programmata e nel territorio interessato dalle aziende faunistico venatorie sono consentite esclusivamente con capi allevati secondo quanto previsto nei disciplinari di qualità riconosciuti e approvati dalla Commissione consultiva regionale di cui all'art. 10-*bis* della l.r 3/1994.

2. A partire dalla stagione venatoria 2014/2015, le immissioni di fagiani di cui all'art. 33, comma 2, non possono essere inferiori a due capi ogni ettaro.

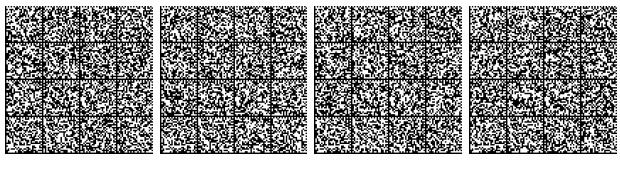

3. In caso di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria che aveva il capriolo quale specie in indirizzo, la provincia deve prevedere un periodo di almeno tre anni per il raggiungimento pieno degli obiettivi gestionali previsti in relazione alle specie in indirizzo prescelte.

4. Fino al 31 dicembre 2012 la provincia può disciplinare diversamente il termine previsto all'art. 82, comma 1 per la conferma annuale dell'appostamento fisso.

5. Le province organizzano la ricognizione dei richiami di allevamento detenuti dai cacciatori residenti nel proprio territorio secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 3 entro il 31 dicembre 2012 avvalendosi, se necessario, delle associazioni venatorie.

6. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie e delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono alla data di scadenza dei piani faunistico venatori provinciali vigenti.

Art. 116.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 65/R (Regolamento per la gestione faunistico venatoria del cervo appenninico).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver applicazione le norme della deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi regionali di programmazione faunistico venatoria).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come tegolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 luglio 2011

ROSSI

11R0455

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. **34.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al comma 5 dell'art. 6, della legge regionale n. 18/2001, dopo le parole «del Consiglio o della Giunta» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di un Ente strumentale della Regione e interamente finanziato dalla stessa».

2. Al comma 1, lettera *c)* dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2001, la parola «strutturali» è sostituita da «strumentali».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 agosto 2011

CHIODI

11R0460

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. **35.**

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Pubbicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricollocazione del personale delle Comunità Montane

1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane in corso e garantire la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 e in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 7, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, provvede al trasferimento per mobilità volontaria del personale non dirigenziale delle Comunità Montane, dichiarato in esubero a seguito del processo di riordino e conseguentemente messo a disposizione, presso tutte le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, perseguendo miglioramenti organizzativi.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Strumentali, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di esubero del personale eccedente ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, attiva le procedure di mobilità relative alle strutture della Giunta regionale tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalità, dei processi di riorganizzazione che interessano gli enti strumentali soppressi il cui personale sarà trasferito nell'organico regionale, nonché del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunità Montane interessate.

3. Per il Consiglio regionale provvede la Direzione competente in materia di risorse umane, tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalità, delle graduatorie vigenti approvate in esito ai procedimenti già posti in essere ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, nonché dei vincoli di contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunità Montane interessate.

4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali adotta i provvedimenti di trasferimento del personale in ingresso presso la Giunta regionale e coordina le procedure di mobilità verso gli enti, le aziende e le agenzie regionali.

5. Il presente articolo non trova applicazione per il personale delle Comunità Montane assunto in violazione del disposto dell'art. 29 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1, nonché del personale stabilizzato in violazione della normativa di riferimento.

Art. 2.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 15/2004

1. Al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) le parole «al 31.12.2006» sono sostituite dalle parole «alla data del 31 luglio 2011».

2. Al comma 6 dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2».

3. Al comma 9 dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 le parole «31 ottobre 2007» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011».

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale n. 1/2011

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis (Interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo)*. — 1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi e compiere le azioni previste dalla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" è autorizzata la spesa, per l'anno 2011, di 2,8 milioni di €, mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4 comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" a valere sul cap. 242432 UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della legge regionale n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57";

b) quanto a 1,6 milioni di euro tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88" attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - Legge regionale 8 novembre 2001, n. 57".»

Art. 4.

Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate

1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.

2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo ed alle Aziende sanitarie locali regionali al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di € 110.000.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio finalizzate a dare attuazione al presente articolo mediante provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 5.

Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunità Montane

1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane di cui al comma 1 dell'art. 1, eroga trasferimenti alle Comunità Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2008.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione per l'esercizio finanziario 2011 delle risorse stanziate sulla UPB 14.01.004 del bilancio regionale denominata «Attività istituzionali Comunità Montane», sulla base di specifici progetti di riorganizzazione di ciascun ente e di razionalizzazione della spesa corrente predeterminati all'adeguamento alla legge regionale n. 10/2008, dai quali risulti una riduzione delle spese pari, di norma, ad almeno il 20% dello stanziamento percepito dalle singole Comunità Montane nell'anno 2010 e volti alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 possono essere destinati anche alle Unioni di Comuni che subentrino alle Comunità Montane disciolte. A tal fine la Giunta regionale individua la quota delle risorse di cui al comma 2 stabilendo altresì i criteri di riparto che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane disciolte e della spesa per la retribuzione del personale agli stessi trasferito.

4. La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunità Montane, a titolo di anticipazione, le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico degli occupati presso le Comunità stesse per l'importo di € 876.788,33, quali risorse dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138 e già contenute nel fondo consolidato ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Le Comunità Montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell'anticipazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento del contributo di cui al comma 4 da parte dello Stato.

6. I rimborsi e gli oneri finanziari quantificati in €. 876.788,33 per l'esercizio finanziario 2011, sono imputati rispettivamente sullo stanziamento in entrata della U.P.B. 03.05.001 denominata «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» e sullo stanziamento della U.P.B. della parte spesa 14.01.004 denominata «Attività istituzionali Comunità Montane».

Art. 6.

Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell'ambito delle materie di competenza regionale in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della liberà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. L'Ufficio del Garante è composto dal Garante e da due Coadiutori che lo ausiliano nell'esercizio delle funzioni. Il Garante ed i Coadiutori sono scelti:

a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;

e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

5. Il Garante e i due Coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decadono con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l'Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

6. La carica di Garante e di Coadiutore è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

7. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

8. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il Garante e i due Coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.

9. Il Garante e i due Coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

10. Al Garante ed ai Coadiutori è attribuita, rispettivamente, un'indennità di funzione pari al 25 per cento ed al 10 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, e riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

11. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

12. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

13. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell'Ufficio.

14. L'Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera *a)*;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera *a)* e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

15. I protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Garante.

16. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio del Garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.

17. La relazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.

18. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012.

20. Per le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.

Art. 7.

Modifiche all'art. 2
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«allegato 2» dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 2 - Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno» allegata alla presente legge.

Art. 8.

Modifiche all'art. 8
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«allegato 3» dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 3 - Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011» allegata alla presente legge.

Art. 9.

Modifiche all'art. 9
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«Allegato 4» dell'art. 9 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 4» allegata alla presente legge.

Art. 10.

Modifiche all'art. 14
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» è sostituito dal seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 3/2002 «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo» sono aggiunti i seguenti commi:

«3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.

4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.

5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 15
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» sono sostituiti dai seguenti:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 recante: "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) per € 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 18
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)» le parole «le disposizioni dell'art. 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono sostituite dalle seguenti parole «le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2011, articoli da 125 e 150».

2. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 le parole «finanziati con i trasferimenti regionali finalizzati» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 22
della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» è sostituito dal seguente:

«6. Dopo il comma 3 dell'art.10 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all'art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.

3-*ter*. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30 giugno 2011.

3-*quater*. Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3-*bis* e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3-*ter*, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione."».

Art. 14.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» le parole «Il Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge decreta» sono sostituite dalla seguenti parole «Il Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre del corrente anno decreta».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2

1. La Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2011 di cui all'art. 11 della legge regionale n. 2/2011, è sostituita dalla tabella «Allegato 3 - Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2011» allegata alla presente legge.

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera *c)*, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600, U.P.B. 15.01.003 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di € 803.263.781,92.».

3. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2 è sostituito dal seguente:

«5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di € 102.738.896,08.».

Art. 15-bis.

Modifica alla legge regionale n. 17/2010

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio», le parole «24 mesi» sono sostituite con le parole «48 mesi».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2010, n. 27

1. L'art. 16 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 27 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A." è abrogato».

2. La lettera *h)*-bis del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 recante «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente (A.R.T.A.)» è abrogata.

Art. 17.

Modifiche all'art. 161 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15

1. Il comma 4 dell'art. 161 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)» è abrogato.

Art. 18.

Disposizioni in materia di formazione professionale

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 i trasferimenti di fondi regionali per le spese di investimento derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli enti locali in materia di formazione professionale di cui all'art. 79, comma 5, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Art. 19.

Disposizioni in materia di attività produttive

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le risorse statali iscritte in bilancio nell'ambito del capitolo di spesa 282451 - UPB 08.02.002 denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese - decreto legislativo n. 112/1998» sono prioritariamente destinate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dal mantenimento della garanzia fidejussoria di cui all'art. 46 della legge regionale 20 luglio 2002, n. 16;

b) alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione al Programma Galileo di cui all'art. 42 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29;

c) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi per il consolidamento di siti produttivi di cui all'art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 e alla copertura degli oneri derivanti dall'intervento finanziario per il Consorzio Industriale ASI di Teramo ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15.

2. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di attività produttive, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 08.02.002 - 282451 del «Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese - decreto legislativo n. 112/1998».

3. La Direzione competente in materia di attività produttive, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Art. 20.

Disposizioni in materia di attività ambientali

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le risorse statali iscritte in bilancio nell'ambito del capitolo di spesa 292361 - UPB 05.02.10 denominato «Interventi per funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente» sono prioritariamente destinate alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di funzionamento per l'attività ordinaria assegnato all'A.R.T.A. ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, e alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale per il funzionamento del Parco Regionale Sirente-Velino ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 54.

2. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di ambiente, parchi e territorio, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 05.02.010 - 292361 denominato «Interventi per funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente».

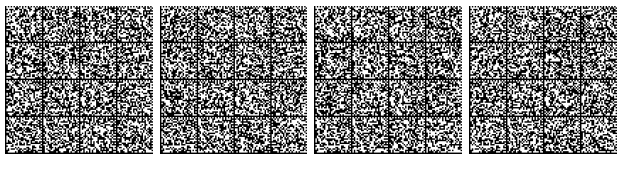

3. La Direzione competente in materia di ambiente, parchi e territorio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Art. 21.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le economie vincolate iscritte nei capitoli di spesa di competenza della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo idrico integrato e Difesa del Suolo e della Costa sono prioritariamente destinate alla copertura degli oneri relativi alle obbligazioni pluriennali di spesa esistenti a carico della Regione alla data della entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito delle economie vincolate iscritte nel capitolo di spesa 03.02.005 la Giunta regionale su proposta della direzione LL.PP. procede a rimodulare le economie vincolate da destinare alle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante «Disposizioni per favorire il superamento e le eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati» per un importo pari a € 400.000,00.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di LL.PP. procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sui capitoli di spesa di competenza della medesima.

4. La Direzione competente in materia di LL.PP., entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

5. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Art. 22.

Disposizioni per la contrazione e il controllo della spesa pubblica

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, le Direzioni competenti per materia, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopongono gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

2. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea, con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, nonché ai programmi e progetti relativi alla Sanità.

Art. 23.

Disposizioni in materia di partecipazione in società di capitali ed in consorzi

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, persegue la riduzione delle proprie partecipazioni presso società ed enti consortili.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti e le società partecipate ritenute strategicamente rilevanti mantenendone le partecipazioni e stabilisce gli indirizzi per la dismissione delle altre partecipazioni, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 27, art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i..

3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la dismissione delle altre partecipazioni entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto da sovraordinate disposizioni legislative.

Art. 24.

Disposizioni in materia di quote associative regionali

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, riduce la propria partecipazione ad associazioni tra enti.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le adesioni associative in essere ritenute strategicamente rilevanti mantenendole e stabilisce gli indirizzi per la cessazione delle altre.

3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la cessazione di cui al comma 2; tale cessazione dovrà intervenire entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto dagli impegni associativi formalmente assunti.

Art. 25.

Interventi a favore dei Piani Sociali di Zona

1. Al fine di favorire e sostenere l'attuazione degli interventi generali inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.b, la Regione ammette a finanziamento le spese sostenute dai Comuni per i Piani di Zona 2009 e 2010 conformi alla Linea di Azione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione competente in materia di Politiche Sociali e nel rispetto delle procedure di verifica della spesa, eroga, a titolo di anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 e nel limite massimo di € 6 milioni, gli importi sostenuti dai Comuni per l'attuazione dei Piani di Zona 2009 e 2010.

3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202, denominato «Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio» è incrementato di € 6 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 13.01.003 - 71510, di nuova istituzione, denominato «Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 in materia di Politiche Sociali - Linea di Azione V 1.1.b» è incrementato di € 6 milioni.

Art. 26.

Disposizioni in materia di progetti nazionali e comunitari

1. In sede di definizione ed attuazione di progetti relativi alla programmazione nazionale e comunitaria, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, per le rispettive competenze, verificano la possibilità di destinare parte delle risorse assegnate al rimborso delle spese, ivi comprese quelle per il personale dipendente, sostenute dalla Regione per la realizzazione dei progetti medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, in sede di approvazione dei progetti, provvedono a comunicare al Servizio Bilancio della Direzione regionale competente in materia finanziaria, l'entità dei rimborsi spettanti alla Regione per la realizzazione dei progetti nonché, a consuntivo, l'entità dei rimborsi spettanti alla Regione a seguito della approvazione della rendicontazione dei progetti medesimi da parte dell'autorità competente.

Art. 27.

Disposizioni in materia di Convenzioni ex *Agensud*

1. Le Direzioni affidatarie degli interventi di cui alle convenzioni *ex* Agensud - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - definiscono e dichiarano concluse le convenzioni entro il termine del 15 novembre 2011, ovvero provvedono secondo le procedure di cui alla DGR 350 del 2011.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le Direzioni dichiarano l'insussistenza degli impegni contabili residui correlati alle convenzioni dichiarate concluse, dandone comunicazione al Servizio Programmazione Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed al Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive.

Art. 28.

Disposizioni in favore del Consorzio Mario Negri Sud

1. Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell'attività svolta dal Consorzio Mario Negri Sud, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo per l'anno 2011 un contributo pari a € 800 mila volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso previa deliberazione della Giunta regionale.

3. È fatto obbligo al Consorzio Mario Negri Sud di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di maggio 2012, in riferimento al contributo di cui al presente articolo, un rendiconto delle spese sostenute nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le economie vincolate reiscritte nel bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 08.02.002 - 282451, denominato «Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese» di cui alla D.G.R. 29 novembre 2010, n. 936 recante: Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - programma di riparto del fondo unico disponibile.

Art. 29.

Finanziamento delle LL.RR. 43/1973, 56/1993, 98/1999, 44/1992

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, è autorizzata ad apportare, con le modalità di cui all'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, le variazioni necessarie per destinare le risorse vincolate di cui al capitolo di spesa 10.02.004 - 62431, denominato «Interventi progettuali nel campo della cultura - legge 1º marzo 1986, n. 64», per il finanziamento degli interventi di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 recante: Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni;

b) legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 recante: Nuove norme in materia di promozione culturale;

c) legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 recante: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;

d) legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 recante: Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria nella legge di bilancio relativa all'esercizio 2011.

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013», sono apportate le variazioni riportate nel «Prospetto di variazione di bilancio», allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

Art. 31.

Interventi a favore dei malati oncologici

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della legge regionale n. 15/2004, quantificate per l'esercizio finanziario corrente in € 1.500.000,00 e per l'esercizio 2012 in € 1.500.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.

2. I sussidi previsti al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19 sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e sono erogati con le modalità vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 1.500.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

4. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie» è incrementato di € 1.100.000,00;

b) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie» è diminuito di € 1.500.000,00;

c) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia» è incrementato di € 1.500.000,00.

5. Le entrate e le spese previste nel comma 4 sono riportate nel bilancio pluriennale della Regione Abruzzo e confermate nel bilancio 2012 della Regione Abruzzo. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all'interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 agosto 2011

CHIODI

11R0461

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **18.**

Disciplina dell'affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti e delle strutture a carattere sportivo-ricreativo di proprietà degli enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli stessi, nell'ottica della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, ai soggetti diversamente abili e agli anziani.

2. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare e di erogare servizi.

3. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, intesi quali strutture destinate ad un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse a vari livelli.

4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, e che svolgono attività esclusivamente amatoriale o ricreativa;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 2.

Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, anche mediante convenzione tra gli enti stessi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società sportive, ad associazioni sportive dilettantistiche, ad enti di promozione sportiva, a discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive nazionali (FSN), anche in forma associata.

2. L'affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali avviene prioritariamente a vantaggio dei soggetti di cui al comma 1, che praticano la disciplina sportiva cui l'impianto è destinato e che operano nel territorio dell'ente affidatario secondo il seguente criterio territoriale: comune, provincia, regione.

3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 3 e comunque nel rispetto dei relativi principi.

4. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che richiedono, per dimensione ed altre caratteristiche, una gestione di tipo imprenditoriale, l'affidamento della gestione avviene mediante procedura di evidenza pubblica ed i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti economici e tecnici necessari.

Art. 3.

Criteri di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali disciplinano le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai soggetti di cui all'art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

e) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 2;

f) collaborazione con istituti e terzo settore comprovata da idonea documentazione;

g) affidabilità economica comprovata da idonea documentazione;

h) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto;

i) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

l) compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto;

m) maggior numero di iscritti o tesserati su cui ha contato l'affidatario nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, comprovato da idonea documentazione;

n) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

o) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione per un periodo di dieci anni;

p) predeterminazione del corrispettivo dovuto all'affidatario o del canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

q) indicazione nell'offerta delle tariffe o dei prezzi di accesso a carico degli utenti, o del ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico proprietario dell'impianto;

r) indicazione nell'offerta delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

s) offerta di eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto.

2. In assenza di adeguamento normativo ai criteri di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.

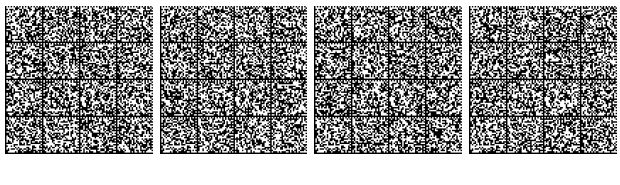

Art. 4.

Convenzioni

1. Gli enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

3. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'art. 2, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extrascolastici.

4. Sono allegati alla convenzione il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti conformemente alle seguenti indicazioni:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contiene le descrizioni delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 5.

Adeguamento delle convenzioni in corso

1. Le convenzioni vigenti sono adeguate alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti il servizio di gestione degli impianti sportivi sono esercitate dall'ente proprietario dell'impianto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0480

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **19.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6

1. All'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. La Commissione tecnica forestale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) il dirigente regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

b) il dirigente regionale competente in materia di beni ambientali, o suo delegato;

c) un dirigente o funzionario in rappresentanza dell'associazione di comuni territorialmente interessata, o del comune territorialmente interessato, ove manchi l'associazione in qualunque forma;

d) sulla base di apposita convenzione, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, o loro delegati, competenti per territorio;

e) due rappresentanti delle imprese boschive nominati dal Consiglio regionale.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La Commissione delibera sulle domande di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive previsto all'art. 16, nonché sulle sospensioni, cancellazioni e reintegrazioni, e su quanto altro il presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2000

1. L'art. 16 della legge regionale n. 6/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive)*. — 1. È istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato «Albo», secondo la disciplina di cui al presente articolo ed agli articoli 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quater* e 16-*quinquies*.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese aventi sede nella regione Molise, al fine di partecipare alle gare per l'acquisto di materiali legnosi messi in vendita da enti pubblici. Le imprese aventi sede in altre regioni partecipano alle gare a condizione che siano in regola con le norme vigenti nelle regioni di appartenenza.

3. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dal dirigente regionale competente in materia di foreste ed ha validità di un anno. Il certificato di iscrizione ha valore anche di certificato di idoneità forestale.».

Art. 3.

Inserimento di articoli dopo l'art. 16 della legge regionale n. 6/2000

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 6/2000 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-*bis(Classi delle imprese)*. — 1. L'Albo è suddiviso in due classi di iscrizione, «classe A» e «classe B».

2. Per l'iscrizione alla «classe A», oltre ai requisiti di cui all'art. 16-*ter*, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 906;

b) aver ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici o privati per un importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

3. Per l'iscrizione alla «classe B», oltre ai requisiti di cui all'art. 16-*ter*, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 1359;

b) avere ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici per un importo complessivo pari ad almeno 200.000 euro.

4. Le ditte iscritte nella «classe A» possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è pari o inferiore a 100.000 euro. Le ditte iscritte nella «classe B» possono concorrere per qualsiasi lotto boschivo, indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.

«Art. 16-*ter (Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo)*. — 1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese boschive devono presentare alla Commissione tecnica forestale apposita istanza corredata, secondo legge, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, con la qualità di impresa boschiva;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) l'assenza di risultanze nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante;

d) la regolarità contributiva;

e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

f) l'assenza di procedure fallimentari, o analoghe, definite o in corso;

g) a seconda della classe per la quale si richiede l'iscrizione, il numero di giornate lavorative e il valore delle utilizzazioni boschive indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 16-*bis*.

2. In allegato all'istanza le imprese devono altresì produrre attestazioni di referenze bancarie comprovanti la solidità economico-finanziaria e la solvibilità.

3. La Commissione tecnica forestale, sulla base dell'istanza e dei suoi allegati, verifica nei modi di legge la sussistenza dei requisiti dichiarati e documentati ed acquisisce altresì informazioni circa eventuali infrazioni a leggi e regolamenti forestali e circa quanto altro possa essere utile a valutare le capacità operative del richiedente.

4. L'iscrizione all'Albo o l'eventuale diniego sono deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. L'iscrizione acquista efficacia con la pubblicazione del relativo provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. L'Albo è soggetto a revisione biennale nei modi di cui al comma 3. A tal fine le imprese iscritte, dietro richiesta della Commissione tecnica forestale, rinnovano gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. Sono esonerate dalle formalità connesse con la revisione biennale dell'Albo le imprese boschive che, alla scadenza del biennio, risultano iscritte da meno di sei mesi.

«Art. 16-*quater (Sospensione e cancellazione dall'Albo)*. — 1. La Commissione tecnica forestale dispone la sospensione dell'iscrizione nell'Albo quando l'impresa:

a) abbia in corso procedimento fallimentare, di concordato o procedure analoghe;

b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo nel corso di utilizzazioni;

c) non abbiaprovveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i termini stabiliti dal capitolato;

d) non abbia provveduto a pagare, entro 60 giorni dall'invito formale, sanzioni, penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo;

e) non abbia provveduto al regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o abbia omesso versamenti assicurativi e previdenziali;

f) abbia dimostrato negligenza nella conduzione delle utilizzazioni.

2. La Commissione tecnica forestale dispone la cancellazione dall'Albo quando l'impresa:

a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo16-*ter*, lettere *a)* e *c)*;

b) non si assoggetti alla revisione biennale dell'Albo;

c) sia interessata da dichiarazione di fallimento, o provvedimento analogo;

d) abbia reiterato condotte per le quali aveva già subito provvedimento di sospensione;

e) abbia reiterato condotte negligenti nella conduzione delle utilizzazioni;

f) faccia espressa richiesta di cancellazione;

g) abbia cessato l'attività.

3. Le situazioni e le irregolarità previste come cause di sospensione e di cancellazione sono accertate direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dietro segnalazione alla Commissione tecnica forestale degli enti concedenti le utilizzazioni boschive, del Corpo forestale dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di uffici di polizia amministrativa o giudiziaria.

4. Cessate le cause di sospensione, l'iscrizione si riattiva in esito alla medesima procedura prevista all'art. 16-*ter*.

5. Le imprese cancellate possono richiedere la nuova iscrizione non prima del decorso di tre anni dal provvedimento di cancellazione.

«Art. 16-*quinquies (Ricorso in opposizione)*. — 1. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione tecnica forestale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione del medesimo se successiva.

2. In caso di accoglimento, contestualmente la Commissione tecnica forestale dispone l'iscrizione o la reiscrizione nell'Albo e la relativa pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. I certificati di idoneità forestale già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 19 settembre 2008, sono validi sino alla loro scadenza biennale.

Art. 5.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento regionale 6 dicembre 2002, n. 13, «Regolamento regionale recante: 'Istituzione dell'Albo regionale delle Imprese Boschivè».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0481

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. **20.**

Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È istituita la «Giornata regionale per la lotta alla droga», da celebrare annualmente il giorno 10 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.

Art. 2.

Iniziative e modalità di realizzazione inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, di cui all'art. 1, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e della educazione alla legalità, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le finalità previste all'art. 1, l'assessore regionale competente in materia di salute, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono coinvolte le altre amministrazioni operanti sul territorio, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le università, le associazioni di volontariato iscritte in appositi albi e gli altri organismi che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla droga e che abbiano tra le finalità il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 3.

Contributi

1. La Regione, di concerto anche con le Province ed i Comuni, può concedere contributi in cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata per la lotta alla droga.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in euro 15.000, si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nella UPB n. 445, o corrispondente, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0482

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-041) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**		
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- annuale	€ **297,46**
	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**		
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- annuale	€ **85,71**
	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)		€ **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	€ 18,00	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
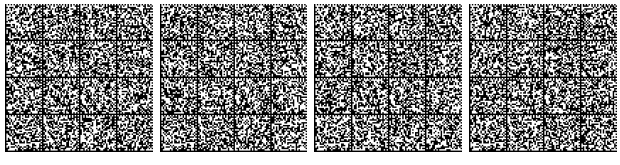
€ 4,00